



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

833^a seduta pubblica (antimeridiana)
mercoledì 31 maggio 2017

Presidenza della vice presidente Di Giorgi,
indi del vice presidente Calderoli

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	51
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	57

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO5

DISEGNI DI LEGGE

Rinvio in Commissione:

(302) *DE POLI*. – *Riconoscimento della lingua italiana dei segni:*

(1019) *FAVERO ed altri*. – *Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana:*

(1151) *PAGLIARI ed altri*. – *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere:*

(1789) *CONSIGLIO*. – *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche:*

(1907) *AIELLO*. – *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche (Relazione orale):*

PRESIDENTE6
RUSSO, *relatore*6

Discussione e approvazione, con modificazioni:

(968) *PAGLIARI ed altri*. – *Norme in materia di domini collettivi (Relazione orale):*

PRESIDENTE6
CUCCA, *relatore*6

SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DEL SOROPTIMIST INTERNATIONAL

PRESIDENTE10

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 968:

PRESIDENTE10
VACCARI, *relatore*10
GUERRA (*Art.1-MDP*)15

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE16

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 968:

PRESIDENTE17
DIVINA (*LN-Aut*)17
PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*)18
CANDIANI (*LN-Aut*)21
FILIPPIN (*PD*)22
RUTA (*PD*)25
BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*)25
CUCCA, *relatore*25
CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*25
DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*)27
STEFANI (*LN-Aut*)28
PEGORER (*Art.1-MDP*)30

Verifiche del numero legale

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE31

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 968:

BARANI (*ALA-SCCLP*)31
PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*)33
*MARINELLO (*AP-CpE-NCD*)33
DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*)34
FLORIS (*FI-PdL XVII*)36
BERTOROTTA (*M5S*)38
*PAGLIARI (*PD*)38
PRESIDENTE39

Discussione e approvazione:

(2770) *ARRIGONI ed altri*. – *Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione (Relazione orale):*

PRESIDENTE39
ARRIGONI (*LN-Aut*)40
DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*)42
MORRA (*M5S*)43
MALAN (*FI-PdL XVII*)43
MIRABELLI (*PD*)44

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DEL VOLONTARIATO SICILIANO

PRESIDENTE45

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNOBIGNAMI (*Misto-MovX*)45BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*)46MINEO (*Misto-SI-SEL*)47PADUA (*PD*)48*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE N. 968**

Articolo 151

Emendamento51

Articolo 251

Emendamenti e ordini del giorno.....52

Articolo 353

Emendamenti54

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 2770

Articoli 1 e 255

*ALLEGATO B***PARERI**

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 968 e sui relativi emendamenti57

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2770 57

INTERVENTI

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Marinello sul disegno di legge n. 968 57

Relazione orale del senatore Calderoli sul disegno di legge n. 2770..... 59

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA..... 62**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 69****CONGEDI E MISSIONI 69****INTERROGAZIONI**

Apposizione di nuove firme 69

Interrogazioni..... 69

Orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 75

Con richiesta di risposta scritta 77

Già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea..... 81

Da svolgere in Commissione 81

N.B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore*

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente DI GIORGI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,35*).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 25 maggio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Decorre pertanto da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,36*).

Rinvio in Commissione dei disegni di legge:

(302) DE POLI. – *Riconoscimento della lingua italiana dei segni*

(1019) FAVERO ed altri. – *Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana*

(1151) PAGLIARI ed altri. – *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere*

(1789) CONSIGLIO. – *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche*

(1907) AIELLO. – *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche*

(Relazione orale) (ore 9,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 302, 1019, 1151, 1789 e 1907.

Ricordo che nella seduta del 18 maggio il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha chiesto di intervenire il relatore, senatore Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO, *relatore*. Signora Presidente, desidero aggiornare l'Assemblea rispetto a questo provvedimento.

Come ricorderanno i colleghi, si attendeva il via libera dalla 5ª Commissione, anche alla luce delle prescrizioni attese dalla Ragioneria generale dello Stato. Mi è stato inviato il carteggio con una nota della Ragioneria che richiede alcune modifiche al testo affinché possa ricevere successivamente il parere favorevole e la relazione tecnica del Ministero del lavoro.

A questo punto, credo sia meglio che il provvedimento torni in Commissione, affinché tali prescrizioni e indicazioni possano essere accolte - spero rapidamente - e possa essere ripresentato all'Assemblea - auspico tempestivamente - con la relazione tecnica adeguatamente bollinata.

PRESIDENTE. Pertanto, se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: (968) PAGLIARI ed altri. – Norme in materia di domini collettivi (Relazione orale) (ore 9,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 968.

I relatori, senatore Cucca e Vaccari, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cucca.

CUCCA, *relatore*. Signora Presidente, signora Sottosegretario, colleghi, giunge oggi in Assemblea un provvedimento che ha avuto un *iter* sicuramente non travagliato ma estremamente lungo perché, nel corso della discussione in Commissione, si erano creati dei problemi anche interpretativi che hanno condotto all'allungamento dell'*iter* in attesa di un parere che pervenisse dal MEF e che, per qualche verso, ha tardato ad arrivare. Ciò ha allungato enormemente l'*iter* del provvedimento che è estremamente importante, perché mette finalmente ordine in una materia su cui si sono avute elaborazioni dottrinali sviluppate nel corso degli anni da puntuali riferimenti giurisprudenziali e da accenni di regolamentazione presenti in diversi provvedimenti normativi. Ciò nonostante, sino ad oggi, la materia non è stata compiutamente affrontata.

La relazione proposta dal senatore Pagliari, che invito i colleghi a rileggere, unitamente al disegno di legge, si era fatta carico di svolgere un'accurata disamina storica delle radici dei domini dei collettivi. Si tratta di un *fil rouge* che aveva accomunato la gran parte della dottrina civilistica e amministrativistica italiana. Molti studiosi si sono occupati nel corso degli anni di questa materia e il loro esame ha condotto al tentativo da parte del Parlamento di regolamentarla ma, come ho detto, fino ad oggi non si è mai avuto un intervento organico e completo. Ci si è limitati ad alcune puntualizzazioni introdotte in provvedimenti di legge di variegata natura.

Come dicevo, molti studiosi si sono occupati della materia. Per tutti, citerei Salvatore Pugliatti e Filippo Vassalli, che si sono concentrati sulle radici giuridiche del concetto di proprietà collettiva fondata sulla tradizione di alcune formazioni sociali, il cui rapporto con il territorio e l'ambiente ha assunto nel corso degli anni forme e usi peculiari. Questi studiosi, che sono stati seguiti da numerosi amministrativisti, hanno tracciato una parabola di questa idea che è stata addirittura mal tollerata in un sistema come il nostro che, com'è noto, pone al centro dell'attenzione e del sistema dei diritti reali fondamentalmente la proprietà provata, tutelata anche costituzionalmente. Esso si fonda su un'impostazione codicistica basata sul numero chiuso dei diritti reali.

Mi pare inutile soffermarmi sull'analisi dottrinale del problema che, in effetti, muove dal rilievo che il rapporto tra i diritti dei soggetti e i beni possa essere letto in una chiave anche diversa rispetto a quella oggi seguita dagli ordinamenti di stampo romanistico.

Il disegno di legge che oggi ci occupa è molto stringato, ma finalmente mette ordine in una materia che - posso assicurare - ha condotto spesso e volentieri addirittura a problemi di ordine pubblico. Con riferimento alla materia dei domini collettivi, proprio per il sistema che vige in Italia di tutela della proprietà privata, nel corso degli anni, ma direi addirittura nel corso dei secoli, si è arrivati a pensare, da parte di taluno, che quei beni che non erano di proprietà dei privati, ma erano di proprietà collettiva o comunque appartenente ad enti, poiché sfruttati dal cittadino e poiché talvolta per lungo tempo assegnati in uso e in godimento della collettività e dei privati cittadini, potessero poi essere, in virtù di quell'utilizzo, privatizzati.

Questo ha originato nel corso dei decenni anche numerosi problemi. Parlo per conoscenza diretta della questione, poiché nella mia isola ci sono stati numerosissimi problemi di questo genere e si sono originati numerosi contenziosi, anche davanti all'autorità giudiziaria. Ciò perché da taluno è stata fraintesa la natura del godimento di questi beni e si è pensato che, effettivamente, quei beni perdessero la loro caratteristica di pubblicità di beni, messi a disposizione della collettività, e potessero invece entrare nella sfera privata dei cittadini.

Come dicevo, il disegno di legge è molto snello e si compone di tre articoli.

Con l'articolo 1 si conferisce riconoscimento ai domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie. Con il primo comma viene evidenziata la natura ibrida di questo istituto, che si pone a un crocevia tra l'esercizio in comune di diritti reali e di godimento e un profilo

pubblicistico di gestione, che, tra l'altro, si evince dall'ultima parte della lettera *d*). Questa lettera fa esplicitamente riferimento ai terreni che il Comune amministra o che la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o privata. Il secondo comma disciplina lo statuto del dominio collettivo e sembra ricondurre all'idea che si tratti di una formazione sociale cui è conferita anche personalità giuridica.

L'articolo 2 stabilisce invece la competenza dello Stato e indica con chiarezza che i domini collettivi sono componenti stabili del sistema ambientale e costituiscono base territoriale di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale.

Quindi, il fondamento costituzionale del disegno di legge si rinviene in una forma atipica di proprietà collettiva, a cui allude anche l'articolo 42, primo comma, della Costituzione e un elemento finalistico di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 9 della Costituzione.

Infine, quanto all'articolo 3, esso disciplina i beni collettivi definendoli puntualmente. Sotto questo profilo vi è da rilevare che si tratta di una disposizione che integra implicitamente il Titolo I del libro terzo del codice civile, nel tentativo di introdurre una sorta di *tertium genus* tra i beni pubblici e quelli privati. Rispetto al regime giuridico di questi beni è necessario sottolineare che ne viene stabilita l'inalienabilità, l'indivisibilità, l'iusucapibilità e il vincolo di permanente destinazione.

In questo senso si sgombra definitivamente il campo da quell'equivoco - di cui parlavo in precedenza - dal quale molti cittadini sono stati tratti in inganno, in relazione all'uso estremamente prolungato di questi beni, in alcuni casi addirittura tramandato di padre in figlio, che per qualche verso ha avvalorato l'idea che questi potessero uscire dalla sfera pubblica ed entrare in quella privata, diventando quindi di proprietà esclusiva dei cittadini e delle persone che fino ad allora ne avevano usufruito.

Proprio questo trascorrere del tempo, come dicevo, ha originato numerosissimi contenziosi che tuttavia, al di là di qualche oscillazione giurisprudenziale che si è verificata ma che è assolutamente minoritaria, hanno sempre condotto al riconoscimento e quindi alla conferma del vincolo pubblico e del vincolo di destinazione, compresa ovviamente l'iusucapibilità del bene medesimo. Sembra pertanto potersi concludere che, escluse le vicende di traslazione della titolarità che si sono verificate e quindi di acquisizione a titolo derivativo originario di diritti reali su tali beni, i domini collettivi si contraddistinguono per l'esercizio di soli diritti di godimento, di utilizzazione e di uso, rilevando in maniera determinante anche la conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

Durante i lavori della Commissione sono state introdotte non delle modifiche, ma semplicemente delle precisazioni relative più che altro alla titolarità di questi beni collettivi, anche con brevi riferimenti alle Regioni a statuto speciale; ripeto però che sono modifiche assolutamente non di sostanza, ma semplicemente di completamento, di chiarimento e di specificazione.

In buona sostanza, quindi, con il provvedimento in esame si tenta di conferire certezza a situazioni giuridiche soggettive che spesso hanno avuto

contorni sfumati proprio perché hanno sedimentato nel tempo, si sono verificati per lunghissimi periodi e, come dicevo, addirittura questi beni o il loro utilizzo - per essere più precisi, corretti e puntuali relativamente al concetto che dobbiamo avere in tema di diritti collettivi - sono stati tramandati di padre in figlio per intere generazioni (dal nonno sono passati al padre, dal padre al figlio) nell'esclusivo utilizzo. Viene quindi definitivamente sgomberato il campo sulla destinazione che questi beni possono avere; semplicemente rimane quindi la natura originaria, che è quella di beni messi a disposizione, di beni di proprietà di enti pubblici, o comunque di proprietà pubblica, che vengono messi a disposizione per l'utilizzo, l'uso e anche lo sfruttamento con particolari destinazioni. Si pensi, ad esempio, all'uso per il legnatico (si consente cioè alla cittadinanza di andare a fare legna per i propri bisogni in territori di proprietà della collettività), o all'attribuzione del diritto di pascolo sempre su beni della collettività; nello stesso tempo però si consente al privato cittadino di introdurre le proprie greggi, le proprie mandrie per poter pascolare in questi terreni, che tuttavia mantengono in ogni caso la loro natura pubblica e che mai possono diventare oggetto di usucapione o comunque di traslazione del diritto di proprietà.

Si è pertanto voluto definire per atto di legge questo rapporto tra le comunità collettive e i beni, le terre di cui parlavo, tendendo quindi a dare sicurezza nei diritti di godimento ovviamente anche in quei rapporti sociali che sino ad ora erano stati rimessi a fonti di regolazione subordinate o comunque di giuridicità assai sfumata, dai contorni assai sfumati.

Ovviamente il provvedimento viene accolto con grande soddisfazione da numerosi studiosi che si erano occupati di questa vicenda e da numerosi rappresentanti di comunità interessate al problema dei beni collettivi.

C'è un gran numero di beni che sono considerati beni collettivi e che vengono assicurati all'utilizzo da parte della collettività. Quindi, questo provvedimento viene salutato con grandissimo interesse da queste persone: si sono costituite anche numerose associazioni, che hanno fortemente dato impulso e stimolo anche all'attività parlamentare.

Questo provvedimento, dunque, finalmente mette ordine in una materia che conteneva alcuni punti di poca chiarezza i quali - ripeto - hanno originato numerosi contenziosi nel corso di questi anni. L'auspicio è che esso venga approvato in tempi rapidi, anche considerata la scarsa complessità del problema.

Mi consenta, signora Presidente, ancora una volta, e sempre sottolineando che non si tratta di un atto di circostanza, di ringraziare i componenti delle Commissioni, che con assoluta professionalità si sono messi a disposizione per consentire un corretto svolgimento dei lavori e una completa conoscenza dei documenti necessari per l'esame del provvedimento.

Un ultimo ringraziamento deve andare al collega senatore Pagliari, primo firmatario di questo disegno di legge, il quale davvero ha lavorato molto per istruire questo provvedimento. Ha dato anche lui un forte stimolo, avendo egli consapevolezza del tema, anche a motivo della sua attività professionale, e avendo avuto modo di occuparsi anche personalmente della materia. Egli lo ha voluto fortemente scrivendolo egli stesso e ponendo l'accento su quei temi di cui ho parlato che, finalmente, troveranno adeguata so-

luzione e assicureranno un più corretto svolgimento tra gli enti titolari di questi beni e coloro che, invece, saranno chiamati a goderne.

Saluto ad una delegazione del Soroptimist International

PRESIDENTE. Sono presenti oggi in tribuna la presidente nazionale e una delegazione del Soroptimist International. Nel ringraziarle per la loro presenza, voglio aggiungere che è un'occasione importante quella che le vede qui oggi. Nel pomeriggio, infatti, si svolgerà un convegno organizzato proprio con il nostro patrocinio sul tema «Donne vittime di violenza».

Il Soroptimist è impegnato a fianco delle istituzioni nel salvaguardare la condizione femminile, valorizzarne i talenti e tutelare i diritti umani. Volevo quindi dire che noi da molto tempo, purtroppo, qui portiamo avanti una nostra battaglia. Per quello che può servire (e riteniamo che serva), c'è una staffetta in atto qui in Senato tra i senatori che, tutte le volte che una donna viene uccisa, prendono la parola in Aula proprio per ricordare l'evento. Siamo molto sensibili a questo tema e vi ringraziamo per il lavoro che svolgete. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 968 (ore 9,57)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vaccari.

VACCARI, *relatore*. Signora Presidente, signora Sottosegretario, onorevoli colleghi, anche io voglio cominciare la mia relazione ringraziando il collega Pagliari per la proposta che ha consegnato alle Commissioni e che poi è stata portata, dopo un lavoro che il collega Cucca ha ben descritto, all'attenzione dell'Assemblea.

A completamento del quadro giuridico e dottrinale descritto dal collega, voglio soffermarmi sugli aspetti di innovazione legislativa, e anche culturale, che questo provvedimento contiene. Parliamo, infatti, degli usi civici e di tutte le altre forme di proprietà collettiva che, nel corso dei secoli, hanno subito diverse trasformazioni, generato contenziosi, come ha ricordato il collega Cucca, subito numerosi attacchi in nome di modelli ufficiali propugnati dai vari sistemi statali.

Non è un legislatore, quindi, che li ha creati, né ci sono leggi degli Stati all'origine della loro costituzione. È vero esattamente il contrario: legislatori e leggi si sono mossi unicamente per sopprimerli, o almeno per soffocarli, per arginarli, per alterarne la struttura in corrispondenza dei nuovi modelli ufficiali della società borghese. Cito solo a titolo di esempio la legge fascista del 1927, legge a proiezione nazionale e pertanto sicuramente sacrificatoria della straripante ricchezza e varietà espresse dal territorio della nostra penisola. È proprio di questo che si vuole sottolineare l'importanza: come ci ha ben insegnato Paolo Grossi nel suo saggio «Usi civici: una storia vivente», da cui ho tratto numerosi spunti, gli usi civici sono manifestazioni di un costume primordiale, sono un *prius* rispetto allo Stato, emanazioni ge-

nuine di una società che spontaneamente si auto-ordina al fine di garantirsi una migliore sopravvivenza quotidiana.

Non si dovrebbe mai dimenticare, infatti, che questi usi civici costituiscono la voce di popolazioni, che grazie ad essi hanno sopravvissuto e che in essi hanno trasfuso il proprio segno tipico, il proprio costume, identificandosi addirittura in essi.

Quelli che noi chiamiamo usi civici - ricomprendendo in questo generico ed a volte equivoco collettore i mille e diversissimi assetti fondiari collettivi che vanno dalle consorzierie valdostane alle regole e comunità dell'arco alpino orientale, alle partecipanze emiliane, su cui dirò qualcosa più avanti, ai domini collettivi dell'Italia centrale, agli usi civici meridionali, agli ademprivi sardi - rappresentano, riguardo alla tradizione giuridica ufficiale di impronta romanistica, un'altra tradizione, che nasce in tempi remoti.

Infatti, a una tradizione imperniata fino all'exasperazione sul soggetto individuo e sui suoi poteri, si contrappone una fondazione antropologica e un'esperienza di vita a carattere comunitario. In altre parole, la assoluta diversità (anzi, la assoluta opposizione) sta nel ruolo protagonista della cosa - della cosa produttiva, del bene per eccellenza: la terra - e della comunità. Ed è proprio attorno alla terra che è nata una delle ultime forme di proprietà collettiva di origine medievale ancora presenti in Italia come le partecipanze agrarie emiliane. Attualmente sono sei, situate nella striscia della bassa pianura emiliana stretta tra Modena e Bologna, nei Comuni di Nonantola, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Cento, Pieve di Cento e Villa Fontana. Seguendo regole quasi immutate nel tempo, il patrimonio fondiario collettivo che le caratterizza viene periodicamente ripartito, mediante sorteggio, tra gli aventi diritto, cioè i legittimi discendenti maschi delle antiche famiglie legate a questi territori. Alla loro base stanno una serie di concessioni enfiteutiche di vasti terreni da bonificare, fatte a partire dalla fine del secolo XI dall'Abate del monastero di Nonantola o, successivamente, dal Vescovo di Bologna alle comunità che già abitavano in quei luoghi.

La più antica tra queste esperienze emiliane di partecipazione agraria è quella di Nonantola, in Provincia di Modena, Comune in cui sono nato e cresciuto e in cui ho fatto il sindaco per nove anni.

L'origine dei beni che costituiscono l'attuale Partecipanza agraria di Nonantola comunemente si fa risalire ad una concessione enfiteutica di una vasta estensione di terreno in quel territorio, fatta nel 1058 dall'abate Gotescalco, abate commendatario dell'Abbazia e del monastero di Nonantola, al popolo nonantolano. L'enfiteusi dava in godimento perpetuo del terreno da bonificare e coltivare ai nonantolani (inizialmente 50 famiglie) e a tutti coloro che dai luoghi limitrofi avessero voluto appositamente trasferirvisi, con l'obbligo della residenza, della inalienabilità, del pagamento di un modesto canone e il diritto di pascolo e legnatico in altri terreni comuni. Fondamento più sicuro della istituzione dell'ente era la concessione enfiteutica ventinovenne, fatta dall'abate di Nonantola Galeazzo Pepoli nel 1442, dei tenimenti denominati la «Valle», al Comune e agli uomini di Nonantola e ai loro successori e discendenti, in perpetuo, a cui si aggiunse la rinnovazione di tale enfiteusi del 1453 che si accrebbe di un nuovo livello anche per il bosco nonantolano. Tali beni concessi alla collettività furono poi distribuiti perio-

dicamente ai discendenti dei primi beneficiari che andarono a formare, all'interno della comunità, quello che è il nucleo degli odierni partecipanti. L'approdo all'ente morale esistente attualmente però non fu facile: nel corso dei secoli diverse furono le vicende che caratterizzarono la sua lenta costituzione come istituzione autonoma.

Nel secolo XIX il Comune, che inizialmente si identificava con i cittadini originari, ruppe progressivamente questi antichi limiti, si allargò a tutti i cittadini residenti, anche non originari, e prese vita per gradi l'ente della Partecipanza agraria. L'affrancazione dalla gestione comunale fu lenta e travagliata. Fu con la legge 4 agosto 1894, n. 397, che la Partecipanza venne riconosciuta, insieme alle altre Partecipanze emiliane, come ente morale avente personalità giuridica propria. Originariamente le famiglie che concorsero alla creazione della Partecipanza agraria furono cinquanta e i loro cognomi si possono trovare nei carteggi e documenti depositati sia presso l'Archivio storico comunale, che presso l'Archivio storico della Partecipanza. Oggi i discendenti degli originari nonantolani sono caratterizzati da ventidue particolari cognomi e rappresentano un quarto della popolazione complessiva, di poco superiore a 15.000 abitanti.

Ma è proprio la Carta di Gotescalco del 1058, ancora conservata presso l'Archivio abbaziale di Nonantola, che incise profondamente sulla vita della comunità sorta intorno a uno dei più importanti monasteri d'Europa. Tale Carta fissava infatti quelle speciali convenzioni economiche e sociali che diedero inizio alla consuetudine dello sfruttamento comune dei beni abbaziali, legando con un vincolo fortissimo gli uomini di Nonantola alla loro terra. L'Abate concesse in perpetuo a tutti gli abitanti del luogo, divisi in *maiores*, *mediocres* e *minores*, secondo l'estrazione sociale, il privilegio del godimento dei diritti fondamentali riguardanti la libertà della persona, il diritto dell'uso della terra coltivabile posta entro il confine del territorio e una vasta estensione di boschi, paludi e prati da poter sfruttare per il pascolo e il legnatico. L'Abate stabilì le regole per poter usufruire di tali privilegi: in primo luogo, l'obbligo della residenza, la trasmissione ereditaria della terra per via maschile, l'onere della costruzione di tre quarti delle mura di fortificazione del borgo, del monastero e del territorio di Nonantola contro tutti i nemici. Nella Carta un passaggio chiarisce bene il carattere di pubblica utilità che avrebbe dovuto mantenere quella terra donata agli abitanti del borgo nato intorno al Monastero benedettino. Gotescalco scriveva: «Con tale ordine poi che né a me, soprascritto Gotescalco Abate, né ad alcun mio successore sia lecito dare ad alcuno o concedere in feudo o per precaria o per libello né in qualsiasi altro modo della predetta terra, selve e paludi e pascoli che sono in essa, se non a comune utilità del soprascritto popolo come sopra si legge».

Sono anche queste, quindi, le radici su cui affonda e si motiva il disegno di legge che oggi discutiamo, il quale vuole riconoscere i domini collettivi come soggetti neoistituzionali, in quanto a essi compete l'amministrazione in senso sia oggettivo, che soggettivo del patrimonio civico. Inoltre, in quanto enti gestori delle terre di collettivo godimento, essi rientrano a pieno titolo nell'imprenditoria locale, cui competono le responsabilità di tutela e

valorizzazione dell'insieme di risorse naturali e antropiche presenti nel demanio civico.

Nell'attuale fase di sviluppo delle aree rurali (in particolare, della montagna), le cui strategie fanno affidamento essenzialmente sul modello di sviluppo locale e su quello di sviluppo sostenibile, ai domini collettivi viene riconosciuta, infine, la capacità di far propri anche gli stimoli provenienti dall'esterno della comunità per la mobilitazione delle risorse interne, di trattenere in loco gli effetti moltiplicativi e di far nascere indotti nella manifattura familiare e artigianale, nella filiera dell'energia delle risorse rinnovabili e nei settori dei servizi e del turismo responsabile e sostenibile.

Tra i tanti effetti che l'applicazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame potranno avere sul territorio e sui soggetti cui compete, appunto, l'amministrazione del patrimonio civico, come conseguenza diretta della presenza attiva della proprietà collettiva, possiamo citare il mantenimento delle popolazioni a presidio del territorio (pubblico, collettivo, privato), l'integrazione fra patrimonio civico e famiglie residenti, l'integrazione tra patrimonio civico e imprese locali, la manutenzione del territorio e la conservazione attiva e valorizzazione dell'ambiente, la garanzia di un marchio ambientale, la coesione della popolazione e la creazione di comportamenti cooperativi in campo economico, sociale e ambientale. *(La senatrice Puglisi, mentre si reca al suo scranno, inciampa e cade).*

PRESIDENTE. Per favore, chiamiamo il medico.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 10,08, è ripresa alle ore 10,14).

La seduta è ripresa.

Prego, senatore Vaccari, prosegua la sua relazione.

VACCARI, *relatore*. Signora Presidente, come dicevo, tra i tanti effetti che l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge potranno avere sul territorio e sui soggetti cui compete l'amministrazione del patrimonio civico, come conseguenza diretta della presenza attiva della proprietà collettiva, possono essere citati: il mantenimento delle popolazioni a presidio del territorio (pubblico, collettivo, privato), l'integrazione fra patrimonio civico e famiglie residenti, l'integrazione tra patrimonio civico e imprese locali, la manutenzione del territorio, la conservazione attiva e la valorizzazione dell'ambiente, la garanzia di un marchio ambientale, la coesione della popolazione e la creazione di comportamenti cooperativi in campo economico, sociale, ambientale.

Quindi, quello al nostro esame è un disegno di legge che si pone obiettivi importanti e innovativi, fra i quali il riconoscimento dei domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, nonché il riconoscimento del diritto d'uso del dominio collettivo, in quanto diritto avente ad oggetto, normalmente e non eccezionalmente, le utilità del fondo, consistenti in uno sfruttamento del dominio riservato ai cittadini del Comune, il che determina, nel cittadino, una situazione giuridica complessa, di un interesse individuale avente ad oggetto un

uso dei beni conforme alla loro destinazione ed un interesse collettivo alla conservazione della destinazione dei beni. Vi è poi il riconoscimento della capacità di autonormazione dei domini collettivi che facilita, pertanto, l'esercizio dei diritti a livello individuale (diritto di accesso in una zona, diritto di prelievo) e a livello collettivo o di amministrazione (vale a dire i diritti di gestione e i diritti di esclusione dall'uso oppure la tacita cooperazione degli individui che utilizzano le risorse nel rispetto di una serie di regole stabilite dall'ente gestore). È infine presente un richiamo alla competenza dello Stato che rivela i motivi di interesse generale che sono alla base dell'intervento legislativo del Parlamento nazionale, che mira a garantire che le leggi che le Regioni intendano eventualmente emanare sugli assetti collettivi non possano disconoscere l'idea e i valori della proprietà collettiva, che sono il modo peculiare delle collettività di vivere il rapporto uomo-terra e la disciplina consuetudinaria della gestione delle terre da parte delle collettività titolari, con il fine della protezione della natura e della salvaguardia dell'ambiente e le moderne attività progettate ed esercitate dalle collettività sulle loro proprietà comuni al fine del mercato.

Si tratta, quindi, di una innovazione legislativa che coniuga tradizione, storia e valori. Ad esempio il valore della solidarietà, del fare insieme, che se per un verso è stato un tempo indispensabile (ad esempio le opere di bonifica non potevano essere fatte se non con la collaborazione e il lavoro di tutti), per altro verso è sempre stato di riferimento per fissare le regole per la buona conduzione dei terreni, per i giusti rapporti tra i partecipanti e i componenti degli usi civici. Nell'ultimo secolo questo valore è servito anche per fissare nuove forme di autogoverno degli enti. Aggiungo il valore del rispetto per la terra ricevuta in consegna per il periodo prestabilito con l'impegno di coltivarla secondo le buone regole dell'agricoltura, non solo perché nel successivo riparto il sorteggio avrebbe comportato uno scambio di terreni ma soprattutto perché tali terreni dovevano essere trasmessi alle future generazioni. Inoltre, cito il valore dell'identità che trova il suo maggior riferimento nel sentire, in qualità di partecipante agli usi civici, di far parte di una storia di persone e di luoghi, nella consapevolezza delle proprie radici culturali e il valore di un «altro modo di possedere» che si misura attraverso la continua sollecitazione a ricercare le migliori regole per la migliore convivenza possibile, che deve sempre far perno sull'essenza del diritto originario e, al tempo stesso, deve sempre riferirsi ai principi della parità di trattamento fra i partecipanti stessi, della trasparenza amministrativa, della democrazia e della partecipazione. Infine, ricordo il valore dell'uguaglianza che ha continuamente motivato e sostenuto le lotte contro le sopraffazioni e i soprusi dei potenti che, in modi e tempi diversi, hanno però sempre cercato di appropriarsi della maggior parte della rendita ottenibile dai terreni.

Il loro essere comunità, quindi, non è il frutto di una visione malata di romanticismo. La comunità c'è, perché c'è una comunità di uomini e donne uniti da una storia comune, da comuni tradizioni, da un comune lavoro, da finalità comuni: tratti, questi, che fanno di una proprietà collettiva una comunità anche spirituale, intendendo con questo impegnativo aggettivo connotare una comunità sorretta da comuni valori (che possono essere morali, sociali, ambientali). Grossi ha scritto una «felice congiunzione di cose e

di uomini, di terra e di persone che su di essa vivono e lavorano all'insegna di un costume assolutamente tipico».

Infine, la centralità della parola «sussidiarietà», che significa valorizzazione delle diversità, utilizzando lo strumento rispettoso di autonormazioni scaturenti dal basso e spesso frutto di un lungo collaudo storico. Solo così il principio di sussidiarietà, anziché ledere l'unità dello Stato, lo ravvicina alla società evitando quei rischiosi scollamenti fra apparato statale di potere e complessità sociale; scollamenti che sono - ahimè - uno degli aspetti negativi del tempo attuale.

Siamo ancora gli inconsci - o consapevoli - portatori di una visione giacobina, ingombrante, invasiva, intollerante, dello Stato, mentre dovremmo essere più attenti alla ricchezza di un tessuto sociale, che non è lesione dell'autorità statale, ma piuttosto la sua forza.

Quindi, i domini collettivi, sono una multiforme realtà, frutto di una storia millenaria e di un'attività pulsante, che oggi finalmente verrà riconosciuta. (*Applausi dei senatori Panizza e Sposetti*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Guerra. Ne ha facoltà.

GUERRA (*Art.1-MDP*). Signora Presidente, colleghi, usi civici e domini collettivi sono sopravvivenze di un uso comunistico del territorio di origini antichissime. Queste forme organizzative antichissime - lo ribadisco - non solo non sono scomparse, ma presentano ancor oggi importanti profili di ordine economico, ambientale e sociale. Si tratta di diritti esercitati da tempo memorabile e l'aspetto che più mi preme sottolineare è che hanno costituito la prima forma di organizzazione delle comunità e il primo livello di partecipazione alla cosa pubblica.

I domini collettivi sono, infatti, una forma di proprietà collettiva originaria, cioè patrimoni o complessi di beni che fanno capo, a titolo appunto originario, a una comunità riconosciuta secondo antichi statuti o consuetudini. Ad esempio, la Partecipanza agraria del mio paese, Nonantola, in Provincia di Modena - già citata dal mio conterraneo, senatore Vaccari - che mi piace qui ricordare e che è la più antica fra le sei Partecipanze emiliane tuttora esistenti, deve la sua origine alla Carta del 1058 con cui l'Abate Gotescalco di Nonantola concesse al popolo nonantolano il diritto d'uso sul terreno coltivabile posto all'interno dei confini del paese.

Questi beni costituiscono antichi patrimoni agro-silvo-pastorali; sono gestiti storicamente dalla comunità proprietaria *ab origine* e appartengono *pro indiviso* a ciascuno e a tutti i membri della comunità. Questo comporta una peculiarità rispetto all'ordinamento giuridico di diritto comune dove di regola il bene o il diritto è intestato a un soggetto individuato come singolo (sia pubblico sia privato) e ad esempio costituisce garanzia reale del titolare, può essere soggetto a esecuzione coattiva a favore dei creditori, eccetera. Invece, i beni destinati ai bisogni di un'intera comunità sono soggetti a un regime giuridico di indisponibilità, ma anche a vincolo di destinazione e imprescrittibilità, che in effetti rende il loro regime simile a quello dei beni del demanio pubblico. Per questa ragione, mi sono a suo tempo battuta, con

successo - prima che si arrivasse all'esenzione dei terreni agricoli in generale - per eliminare il prelievo patrimoniale su questi terreni che, proprio per la loro indivisibilità e inalienabilità, non possono essere liquidabili; il che significa che il proprietario *pro tempore* non può mai entrare in possesso del controvalore del bene, ma è proprio la possibilità per il proprietario di disporre del bene patrimoniale, di entrare, cioè, in possesso del controvalore del suo bene, il presupposto principale perché si giustifichi la tassazione anche sul patrimonio.

La Costituzione, che all'articolo 42, comma 1, dispone che «la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati», non considera in modo espresso l'istituto delle proprietà collettive, per l'appunto i beni facenti capo originariamente ad una comunità.

Il disegno di legge al nostro esame introduce così un elemento di chiarezza, stabilendo il riconoscimento dei domini collettivi comunque denominati. Questa terzietà fra pubblico e privato classicamente intesi è stata infatti da tempo riconosciuta in dottrina, tanto che si è parlato con riferimento alle proprietà collettive di un «pianeta diverso».

Contribuiscono a definire meglio il concetto tre elementi: quello di comunità, l'insieme cioè delle persone fisiche che gestiscono il bene comune e sono indispensabili al raggiungimento di uno scopo che è l'utilità di tutti; la «cosa», cioè la terra intesa come «ecosistema completo», ricchezza non solo economica, ma anche naturale, estetica e paesaggistica; il fine, che è appunto sociale, va oltre e trascende gli interessi delle singole persone fisiche.

Il disegno di legge è perciò importante perché dà finalmente riconoscimento pieno ai domini collettivi, valorizzandoli, come si dice espressamente, come autentici «soggetti neoistituzionali», cui compete la diretta amministrazione del patrimonio civico, nella prospettiva di uno sviluppo legato alle esigenze del territorio e soprattutto al bisogno di una sempre maggiore sostenibilità ambientale.

Si tratta di una finalità che merita tutto il nostro sostegno, così come le altre importanti finalità correlate a questa impostazione di fondo del disegno di legge. Mi riferisco, ad esempio, al pieno coinvolgimento delle imprese locali, alla manutenzione del territorio, alla garanzia dei marchi di qualità locale e allo sviluppo della sensibilità cooperativa, sociale ed ambientale.

Sono quindi contenta che, dopo un *iter* lungo e complesso, grazie anche alla tenacia della Commissione, e in particolare dei relatori, che ringrazio, questo disegno di legge sia giunto finalmente all'approvazione. (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e i professori del Liceo classico e scientifico «Ettore Majorana» di Desio, nella provincia di Monza e Brianza. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 968 (ore 10,26)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LN-Aut*). Signora Presidente, in Trentino-Alto Adige, Regione dalla quale provengo, c'è una storia millenaria di usi civici e domini collettivi. Vorrei fare qualche appunto a questa norma che, tutto sommato, va a sancire delle cose importanti e a fissare dei paletti più rigidi su alcune questioni. La tendenza da parte dei Comuni era infatti quella di inglobare tutto ciò che era collettivo sul territorio, con il famoso affrancamento; alcuni Comuni lo realizzavano con gestioni separate, altri Comuni addirittura con la patrimonializzazione all'interno dei beni comunali. Chi ha conosciuto la dinamica e il fenomeno ha portato avanti importanti guerre e battaglie per continuare a mantenere questo istituto come disciplinato oggi da questo disegno di legge. Avendo una storia pre-comunale ed essendo stato un patrimonio collettivo costruito con fatica dai residenti per una gestione collettiva funzionale perlopiù alle attività pastorali ed agricole, non era infatti corretto che l'istituto in esame fosse amministrato politicamente da un altro ente; ricordo che per noi il Comune è l'ente che sostanzialmente amministra tutti i beni collettivi e comuni di un determinato territorio.

Si è stabilito allora che i Comuni non potranno più «allungare le mani» su questi domini. Vorrei ricordare che in Trentino-Alto Adige si voleva addirittura far sì che l'elettorato delle strutture di gestione fosse lo stesso che eleggeva il Consiglio comunale; ossia l'elettorato attivo di tali strutture sarebbe stato esattamente lo stesso che andava ad eleggere il Consiglio comunale. È chiaro che si sarebbero creati dei doppioni: un Consiglio comunale ufficiale e un secondo Consiglio comunale per l'amministrazione dei beni collettivi.

No, i beni collettivi devono essere amministrati con le regole che questi usi civici si sono dati nel tempo e che a volte possono sembrare in conflitto con il nostro ordinamento democratico. Uno dei punti per noi importanti, infatti, era: bene se sono un patrimonio collettivo, ma se sono un patrimonio di una microsocietà, la discendenza di questa avrebbe potuto godere dei beni. Una persona - che può essere un italiano, un oriundo eccetera - una volta che prende la residenza in un Comune, ha il diritto dei residenti. Questa invece è una proprietà che non può essere divisibile in funzione dell'anagrafe e delle scelte delle persone. In Trentino riuscimmo a bloccare questo orientamento e si continuò con il binario che questo provvedimento sancisce il modo definitivo.

Ricordo ai colleghi un'altra assurdità (o comunque un elemento che potrebbe sembrare tale): l'antica Regola feudale di Predazzo, che risale al 1400, epoca in cui non tutta l'Italia ancora conosceva i Comuni. In base ad essa, il patrimonio collettivo si trasmetteva per linea maschile, perché la famiglia era formata dai capofuoco e dai capofamiglia; la donna che si sposava sarebbe uscita da una famiglia per entrare in un'altra, *ergo* erano le famiglie ad avere il diritto al legnatico, all'uso ragionato e alla divisione dei frutti che si sarebbero realizzati con l'amministrazione di questi beni.

Nel 1948 - molto tardi - la nostra Costituzione ha sancito la parità tra uomini e donne, le quali in quell'anno hanno votato per la prima volta. Era impossibile che le donne nel contesto della Repubblica italiana acquisissero i pieni poteri ma non avessero gli stessi poteri nel subentrare in quest'antica regola feudale. Indubbiamente vi furono ricorsi, che poi si chiusero in questo modo: la Corte costituzionale sancì che, poiché lì si amministravano quei beni da tempo immemorabile e si era sempre ritenuto giusto che fosse la linea maschile a subentrare nella titolarità di tali diritti, così era stato da sempre e così sarebbe stato per sempre. Si potrebbe obiettare che la Costituzione prevede un'altra cosa, però la Corte costituzionale ha sancito la costituzionalità, la correttezza e il grande rispetto per gli enti prestatati e precomunali (e precostituzionali, a questo punto). (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Dobbiamo non solo prenderne atto, ma riconoscerli.

Se dovessi muovere una piccola critica a questo provvedimento potrei dire che esso lascia ancora aperto uno spiraglio, un'alea d'incertezza, nel punto in cui parla di «diritti di godimento»: i membri della comunità hanno il diritto di godimento sui beni collettivi indivisibili, eccetera. Anche questo è stato un punto di grande discussione. Prendiamo un bene come un bosco. Il diritto di godimento sarebbe relativo al legnatico, perché di anno in anno un lotto o un grande appezzamento possono essere sfruttati ai fini del legname. *Nulla quaestio* sulla ripartizione delle quote di legname per capofamiglia o capofuoco; il problema nasce in epoca moderna, negli ultimi anni, quando sempre meno famiglie - ahimè - utilizzano la legna per scopi di riscaldamento domestico. Si è provato a redistribuire per equivalente, il che significa che l'amministrazione dei beni civici vende il legname, monetizza e restituisce: non potendo dare denaro, però, restituisce un bene equivalente, che, con riferimento al legnatico per riscaldamento, potrebbe essere per esempio gas, in bombole o fornito in qualche altra maniera. Si è provata questa strada, ma subito ci siamo bloccati per il fatto che non è prevista la vendita e un rimborso monetario per equivalente. *Ergo*, si deve dare la legna; chi non la utilizza si arrangi. Attualizzando quindi il provvedimento, sarebbe stato forse più opportuno dire che il soggetto che appartiene della comunità gode di un pieno diritto di godimento dei beni, ancorché trasformabili in beni fungibili o equivalenti. Non so se l'obiettivo si possa realizzare con un ordine del giorno, dato che poi esso andrebbe regolamentato con provvedimenti in subordine a questo; sarebbe però bene specificare questo punto per risolvere anche l'ultima alea che potrebbe nascere nella discussione attorno a un provvedimento che, con l'impianto, sicuramente ben sancisce il rispetto che dovremmo avere verso i domini collettivi, *ergo* gli usi civili memorabili, precomunali, precostituzionali e prestatati. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, la legge disciplina un ordinamento, quello dei domini collettivi, che è antico e attuale allo stesso tempo, perché unisce storia e tradizioni con i valori della condivisione delle

decisioni e della partecipazione e, insieme, della sussidiarietà, come ricordato bene dal collega Vaccari.

Le prime forme di gestione comunitaria delle terre per attività agro-silvo-pastorali traggono la propria origine da una storia millenaria di consuetudini, che si cristallizzano nel primo Medioevo e giungono, pressoché integre, fino ai giorni nostri. Sarebbe però un errore ritenere questa consuetudine come un fatto marginale o un retaggio del passato. Credo sia attualissima, perché parla di sostenibilità attraverso il buon uso del territorio, ossia di come godere della crescita senza intaccare il patrimonio o, detto in termini economici, di come godere degli interessi senza intaccare il capitale. Introduce anche il tema del ruolo della comunità e della partecipazione attiva dei suoi componenti nelle scelte e nella gestione diretta, che è un tema sempre più sentito in un'epoca storica caratterizzata dalla scarsità delle risorse.

La collettività può e deve essere alleata delle istituzioni per un loro utilizzo efficace, in quanto portatrice di energie e anche di competenze, un capitale che deve essere messo a valore e sempre più coinvolto nella gestione della cosa pubblica. Tutto questo è in qualche modo legato al tema più complessivo della partecipazione alla condivisione delle scelte, della necessità, sempre più sentita, di non ridurre l'impegno della collettività a un atto di delega, ma di un percorso partecipativo fattivo e concreto, che è dal mio punto di vista un processo di responsabilizzazione e di maturazione complessiva della cittadinanza, un antidoto all'antipolitica e al disimpegno.

Credo che il provvedimento sia importante non solo perché per la prima volta disciplina dal punto di vista normativo questa consuetudine, ma lo è anche perché introduce nel nostro ordinamento giuridico la nozione di bene praticato dalla collettività: il ruolo attivo della comunità intesa come portatrice di bisogni, che attraverso le proprietà collettive possono essere soddisfatti, ma anche con un ruolo attivo per la cura accorta e oculata dei beni collettivi e, quindi, per la loro valorizzazione anche in chiave economica.

In questi anni ho avuto tante occasioni di confronto con le amministrazioni separate di uso civico (ASUC) del Trentino e con l'associazione che le rappresenta e che, in più occasioni, ha sollecitato l'approvazione del provvedimento. A loro devo un grande grazie per il forte attaccamento che esprimono ogni giorno al nostro territorio e anche per la sinergia con cui lavorano sia al loro interno, che in collaborazione con tutte le altre realtà nazionali e alpine.

I domini collettivi sono distribuiti su tutto l'ambito nazionale, per quanto sull'arco alpino trovino la loro massima estensione. Secondo i dati ISTAT, l'82 per cento sono ubicati in montagna, il 16 per cento in collina e il 2 per cento in pianura. Il Trentino è uno dei territori con la presenza più massiccia di proprietà collettiva, con un'estensione che raggiunge il 42 per cento dell'intero territorio provinciale, in questa superata solo dall'Abruzzo dove giunge al 49 per cento. Tanto per fare un esempio di quanto siano state importanti queste realtà in passato, voglio ricordare che le principali opere pubbliche della Valle di Fiemme, compreso l'ospedale, sono state realizzate proprio dalla Magnifica comunità.

Gli enti gestori dei domini collettivi, pur nella molteplicità di nomi attraverso cui si contraddistinguono, sono riconducibili a tre elementi: la comunità, la terra di collettivo godimento, uno scopo istituzionale diverso rispetto agli interessi individuali delle singole persone fisiche che compongono la comunità. Solo in taluni casi il patrimonio collettivo viene gestito da un ente dotato di personalità giuridica. Quando ciò accade, questo è formalmente titolare nei rapporti con i terzi di beni la cui proprietà sostanziale spetta agli associati e nei confronti dei quali funge solo da amministratore. In assenza di un ente dotato di personalità giuridica privata, il bene è amministrato dalla amministrazione comunale ed è questa la situazione più diffusa in Italia, specie nel Centro Sud e nelle isole.

I domini collettivi sono già riconosciuti dalla Costituzione come particolare tipo di proprietà privata, dotato di sue tutele specifiche. In attuazione del dettato costituzionale, talune proprietà collettive sono già espressamente riconosciute dalle leggi ordinarie dello Stato.

Il conferimento di una personalità giuridica a tutte le varie ipotesi di proprietà collettiva oggi esistenti nel nostro Paese è l'obiettivo principale del provvedimento che stiamo esaminando. Il passaggio è fondamentale per conseguire una migliore gestione di questi beni, la produzione di maggiori redditi e, di conseguenza, di maggiori entrate fiscali, anche se è evidente che il patrimonio agro-silvo-forestale è molto meno importante di un tempo, quando era vitale per la stessa sopravvivenza delle comunità di montagna.

Le proprietà collettive dotate di personalità giuridica potranno impiegare più efficacemente i propri beni, perché dotate della capacità di obbligarsi efficacemente con i terzi. La concessione di una personalità giuridica direttamente alla proprietà collettiva, attraverso i meccanismi delineati dal provvedimento, garantirà questi benefici, consentendo a ciascun dominio collettivo di essere in sé capace, attraverso organi definiti per statuto, di gestire i beni conformemente al proprio vincolo di destinazione, ma avendo la possibilità di un bilancio autonomo e di un autonomo capitale di gestione, con cui obbligarsi validamente con i terzi.

Collettività, bisogni, ambiente, sostenibilità, responsabilità, il costruire comunità: voglio pensare che il riconoscimento di queste forme speciali di "autonomia responsabile" riveli anche una prima percezione che l'Italia deve dare maggior fiducia ai territori, deve capire che il dare ai territori la responsabilità di autogovernarsi non costituisce un problema per la tenuta del sistema, ma viceversa, lo rafforza e costituisce un'opportunità da sfruttare.

Riprendendo il tema, credo quindi che ci siano tutti gli ingredienti per salutare positivamente questo disegno di legge sia per il suo portato culturale più complessivo sia per aver dato finalmente una cornice normativa al settore.

È fondamentale il riferimento all'inalienabilità, all'insuscipibilità, all'indivisibilità, così come è fondamentale il ruolo svolto per la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Ho ripresentato l'emendamento 3.4, con cui chiedo di aggiungere anche il vincolo dell'imprescrittibilità, come garanzia che non venga a cessare il diritto di uso civico anche in presenza di una sospensione dell'esercizio del possesso per motivi naturali, demografici, tecnici ed economici, trattandosi di beni e diritti spettanti anche alle future

generazioni di utenti. So che forse è ridondante e giuridicamente, ma comunque rafforza il principio contenuto nella proposta di legge e mi auguro comunque che il relatore e il Governo, che ringrazio per essere stati così sensibili in Commissione, accolgano questa richiesta.

Ringrazio infine tutti colleghi che hanno lavorato al provvedimento, il presentatore Pagliari, i relatori Cucca e Vaccari, e che hanno portato avanti un lavoro molto approfondito e costruttivo, nonché tutti i commissari. Un ringraziamento va soprattutto a tutti coloro che hanno conservato e tramandato nel tempo il nostro patrimonio agro-silvo-pastorale e quello dei valori che ne sono alla base.

Grazie anche alle ASUC del Trentino e del Sudtirolo e grazie alla Consulta nazionale della proprietà collettiva e al suo presidente Michele Filippini, che è qui ad assistere ai lavori.

Questo provvedimento è un ulteriore elemento a favore delle attività agro-silvo-pastorali, soprattutto quelle di montagna, ma è importante anche per l'identità territoriale, per dare valore e sostanza alla nostra offerta agro-alimentare e turistica. Pertanto esprimiamo la nostra soddisfazione per il fatto che il testo, dopo tre anni dalla sua presentazione, sia finalmente giunto alla discussione dell'Assemblea. La sua approvazione è un fatto assolutamente importante e speriamo davvero di poter avere quella definitiva prima della chiusura della legislatura.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, premesso che accogliamo con estremo favore la proposta di legge oggi in discussione, mi ricollego a degli esempi specifici.

Purtroppo nel Paese sono trascurate preesistenti circostanze - nel caso specifico i domini collettivi e gli usi civici - legate a tradizioni, a modi di vivere e di condurre e tutelare il territorio che hanno contraddistinto le comunità locali per parecchi secoli fino ad oggi. Ne è un esempio un fatto di cronaca relativo al rapporto tra la Comunità agraria Appennino Gualdese e la società La Rocchetta per lo sfruttamento delle acque minerali, per il quale si è ricorso al tribunale e qualche penna illuminata, che scrive su giornali che cercano sempre la spigolatura per poter apparire molto più attraenti sui propri articoli, ha scritto che è uno scandalo trovarsi di fronte a un ente medioevale che si mette di fronte agli interessi di una multinazionale che porta da lavorare, e nei cui confronti ha delle pretese che porta in tribunale. Mi chiedo dove sia lo scandalo nel riconoscere a comunità, a persone che hanno diretto territori per secoli, il diritto di potersi sedere a un tavolo per scegliere assieme agli interlocutori - nel caso specifico anche stranieri o multinazionali o a grandi portatori di interessi societari - il destino delle proprie terre e dei beni che su di esse gravano e che, se sfruttati, possono produrre utili e ritorni in quelle realtà e non altrove.

Signora Presidente, ritengo pertanto molto importante il provvedimento in esame, perché - come ha giustamente detto il relatore - la questione relativa ai domini collettivi è troppo spesso contornata in maniera sfumata, non precisa o addirittura con approssimazioni e dimenticanze che poi,

emergendo nel corso di un procedimento amministrativo, danno corso a rilievi e, quindi, a ricorsi. È, dunque, positivo che una legge definisca i diritti, i doveri e le funzioni stesse di queste importanti preesistenze che nascono non da cavilli giuridici medievali, ma dalle attività che le persone hanno svolto collettivamente e dall'uso che hanno fatto dei beni per secoli.

Leggo direttamente dal testo di legge - fatto assai importante - che vengono definiti quali sono gli elementi e quali i domini collettivi, nell'ambito dei quali rientrano - ad esempio - le fonti di risorse rinnovabili da valorizzare e utilizzare a beneficio delle collettività locali e degli aventi diritto. Parlare di fonte di risorsa rinnovabile significa, quindi, non cristallizzare una situazione - come qualcuno vorrebbe far credere, e come se fossimo nel medioevo - ma consentire lo sfruttamento, l'utilizzo e la valorizzazione di quel patrimonio e di quei beni, con la considerazione che le comunità locali non possono e non devono essere trascurate o emarginate dalle scelte di sfruttamento. Mi riferisco a quelle stesse comunità locali che hanno difeso e tramandato siffatti beni di generazione in generazione, ricordando - come bene indica il disegno di legge all'articolo 3, lettera *f*) - che fanno parte di essi i corpi idrici, sui quali i residenti del Comune o della frazione esercitano gli usi civici.

Signora Presidente, ritengo che quello in esame sia un caso più unico che raro, perché realmente si procede a una valorizzazione, riconoscendo l'importanza delle comunità locali per quello che valgono, delle persone e dei territori.

Noi non viviamo nella foresta amazzonica, che è gestita solo dalla natura. Noi viviamo in ambienti antropizzati da millenni, dove il rapporto antropico tra le persone e il territorio ha modellato gli stessi dandoci oggi un equilibrio straordinario. Quando una comunanza chiede di essere rispettata, quando un dominio collettivo chiede di essere rispettato, la sua richiesta deve essere considerata e rispettata.

È un bene che questa legge faccia chiarezza su questo tema. È un bene che chi si avvicina a un territorio consideri le comunanze e i domini collettivi come un interlocutore istituzionale costituzionalmente riconosciuto, affidabile, identificabile, con cui potersi sedere al tavolo e decidere il destino di un territorio e di un bene collettivo. (*Applausi del senatore Arrigoni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Filippin. Ne ha facoltà.

FILIPPIN (*PD*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, senatrici e senatori, il presente disegno di legge si propone - come hanno già detto tutti coloro che sono intervenuti - la finalità di riconoscere in modo formale i domini collettivi, comunque essi siano denominati.

È stata interessante la breve discussione generale svolta, perché ci ha consentito un viaggio nella storia del nostro Paese, così lungo, così diverso, eppure con una storia incredibilmente comune nel suo sviluppo culturale e sociale. Nel mio territorio, Cortina d'Ampezzo, ci sono le regole ampezzane. I boschi e i pascoli sono, da secoli, proprietà collettiva della comunità originaria; un patrimonio naturale, culturale ed economico che gestisce oggi cir-

ca 16.000 ettari di boschi, con taglio e vendita del legname e selvicoltura naturalistica del patrimonio forestale.

Sull'Altopiano di Asiago, poi, vi sono le vicinie. La vicinia era l'assemblea, l'unione dei capi famiglia, degli originari compartecipi, ossia dei comproprietari dei beni comuni, i titolari della proprietà indivisa dei boschi di ogni singolo colonnello, cioè di una borgata, con una sua organizzazione autonoma retta dalla vicinia di tutti i capifamiglia. E solo la vicinia era in grado di decidere se acquistare o vendere beni, prendere in affitto, concedere livelli e provvedere ai bisogni dei propri abitanti. Sono tradizioni risalenti nel tempo e il 29 giugno del 1310 venne definito lo Statuto della Spettabile Reggenza, il cui preambolo esaltava e suggellava lo spirito di solidarietà: il bene del popolo è il bene della reggenza e il bene della reggenza è il bene del popolo.

I domini collettivi sono quindi patrimoni destinati, sin dall'origine, a soddisfare i bisogni e gli interessi fondamentali di vita e di sopravvivenza delle comunità di abitanti e, come tali, sono soggetti a uno specifico regime di indisponibilità e tutela, che li ha posti però al di fuori del regime di commerciabilità del diritto comune. Nella nostra Costituzione la proprietà dei diritti e beni, di qualsiasi natura essi siano, fa capo a un soggetto determinato come soggetto titolare. Se il soggetto titolare è pubblico (lo Stato o ente pubblico di qualsiasi specie, territoriale o non territoriale), la proprietà è pubblica. Se il soggetto titolare è privato (persona fisica o persona giuridica), la proprietà è privata.

Nelle proprietà collettive originarie, o domini collettivi, invece, i patrimoni o complessi di beni e diritti fanno capo a titolo originario, non derivativo, a una comunità o collettività di abitanti residenti, in conformità ad antichi statuti, regolamenti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore. I beni e i diritti non appartengono individualmente a uno o più soggetti (persone fisiche o persone giuridiche determinate), ma fanno capo all'intera comunità di abitanti insediata e organizzata stabilmente in un determinato territorio, non differenziata nei suoi componenti, ma costituente un complesso unitario di soggetti, beni e diritti.

In questa forma proprietaria manca il collegamento diretto tra il bene e il soggetto titolare, intendendosi per tale un soggetto determinato, sia pubblico che privato, individuato come entità singola e differenziata da tutti gli altri individui. I beni o diritti di proprietà collettiva, quelli costituiti quindi dagli antichi patrimoni agrosilvopastorali gestiti dalle comunità proprietarie *ab origine*, appartengono *pro indiviso* e contestualmente a ciascuno e a tutti i componenti la collettività o comunità di abitanti.

Essendo destinati a soddisfare i bisogni primari della comunità, gli antichi patrimoni sono soggetti a un regime giuridico di indisponibilità, sia pure derogabile, e a un vincolo di destinazione, di tutela e imprescrittibilità che li fa somigliare molto al regime dei beni del demanio pubblico. Infatti, a causa della storica necessità di preservarne il godimento da parte dell'intera collettività ed evitare la loro parcellizzazione da parte di usurpatori e privati, le proprietà collettive sono caratterizzate dalla inalienabilità - non possono essere vendute, salvo particolari deroghe - dall'indivisibilità - non sono soggette ad usucapione, ovvero non possono essere acquisite in proprietà in ba-

se al perdurare del possesso per un determinato periodo di tempo - e hanno la perpetua destinazione agrosilvopastorale. Tutto questo costituisce la difficoltà maggiore per il riconoscimento delle proprietà delle comunità di abitanti (domini collettivi) come proprietà costituzionalmente riconosciuta e garantita allo stesso livello della proprietà pubblica e privata.

Di qui scaturisce la necessità del presente disegno di legge, con il quale si vuole riconoscere che i domini collettivi, ai sensi degli articoli 2, 9, 42 (secondo comma) e 43 della Costituzione, si collocano come soggetti neoistituzionali, in quanto a essi compete l'amministrazione, in senso sia oggettivo che soggettivo, del patrimonio civico e, dunque, la responsabilità di tutela e valorizzazione di quell'insieme di risorse naturali e antropiche presente nel demanio civico.

Lo scopo delle disposizioni contenute nel disegno di legge è assicurare la presenza attiva della proprietà collettiva, salvaguardarla, con una somma di ricadute positive sul territorio, che sono state ricordate poc'anzi: il mantenimento delle popolazioni a presidio del territorio pubblico, collettivo e privato; l'integrazione tra patrimonio civico e le famiglie residenti; la manutenzione del territorio; la conservazione attiva dell'ambiente; la garanzia di un marchio ambientale; la coesione della popolazione e la creazione di comportamenti cooperativi in campo economico, sociale e ambientale.

È quindi estremamente positiva la cornice normativa che diamo oggi a questa storia che - come è stato ricordato - ha tradizione millenaria e riguarda tutto il nostro Paese. Con il riconoscimento dei domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originali, nonché con il riconoscimento del diritto d'uso del dominio collettivo, noi diamo un diritto avente a oggetto l'utilità del fondo, e cioè lo sfruttamento del dominio riservato ai cittadini del Comune. Riconosciamo loro la capacità di autonormazione, che quindi facilita l'esercizio dei diritti a livello individuale, con il diritto di accesso a una zona e il diritto di prelievo, e a livello collettivo e di amministrazione, con i diritti di gestione ed esclusione dall'uso o di tacita cooperazione degli individui che utilizzano le risorse, nel rispetto delle regole stabilite dall'ente gestore.

C'è poi anche un richiamo alla competenza dello Stato, che serve però a garantire che le leggi che possono emanare le Regioni riconoscano gli assetti collettivi e, quindi, non disconoscono l'idea e i valori della proprietà collettiva, il modo assolutamente peculiare della collettività di vivere il rapporto uomo-terra, la disciplina consuetudinaria della gestione delle terre da parte della collettività dei titolari, la protezione della natura e della salvaguardia dell'ambiente con moderne attività progettate ed esercitate dalle collettività sulle proprietà comuni ai fini del mercato.

È quindi una cornice importante quella che noi oggi diamo a una storia che tutto il nostro Paese ha visto nascere. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

I relatori e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in

esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

RUTA (*PD*). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 1.100.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

FORNARO (*Art.1-MDP*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori a illustrare.

RUTA (*PD*). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 2.100 e lo trasformo in ordine del giorno.

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, anche io, accogliendo una proposta del relatore, ritiro l'emendamento 2.101 e lo trasformo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

CUCCA, *relatore*. Signora Presidente, il parere sugli ordini del giorno è favorevole, a condizione che venga utilizzata la formula: «a valutare l'opportunità di».

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai senatori Ruta e Berger se insistono per la votazione degli ordini del giorno G2.100 e G2.101.

RUTA (*PD*). Sì, signora Presidente, insisto per la votazione.

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì Presidente, anch'io insisto.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G2.100.

Verifica del numero legale

DI MAGGIO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 968

Metto ai voti l'ordine del giorno G2.100, presentato dai senatori Ruta e Saggese.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G2.101, presentato dal senatore Berger e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

FORNARO (*Art.1-MDP*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CUCCA, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.8.

Per l'emendamento 3.100 si propone una riformulazione che, peraltro, è di poco rilievo. Si propone infatti di aggiungere la parola «eventuali» prima delle parole «procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo» e di espungere le parole «i comuni o» prima delle parole «gli enti esponenziali», perché si tratta di un'inutile ripetizione.

Il parere sull'emendamento così riformulato è favorevole.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. La senatrice De Petris accetta la riformulazione dell'emendamento 3.100, proposta dal relatore?

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). La accetto, signora Presidente.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 3.4.

RUTA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA (*PD*). Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 3.6 e 3.8.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

FORNARO (*Art.1-MDP*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 3.4 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 3.6 e 3.8 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, sul territorio esistono tracce di usi civici e domini collettivi di origine antichissima. Possiamo ricordare la nostra storia, la storia di molti paesi e nostri territori dove, talvolta, per le condizioni disagiate e l'isolamento proprio della vita di un tempo, si era creata una forma particolare di collettivismo. La necessità di collaborazione rendeva gli aggregati per certi versi chiusi, quasi gelosi delle loro caratteristiche. Al loro interno, però, le comunità erano saldamente legate tra di loro in una sorta di rete di solidarietà comune, con rapporti di obbligo e diritti reciproci, in modo tale che la collettività quasi sostenesse se stessa.

È così che sono sorte questi istituti con patrimoni di natura quasi pubblicistica, perché, effettivamente, la loro funzione era fornire un servizio pubblico. Pensiamo a questi istituti, quindi, quasi fossero un retaggio storico quando invece sono assolutamente moderni e attuali e si intersecano, sotto certi aspetti, con la tutela e la valorizzazione del territorio e soprattutto del patrimonio ambientale e paesaggistico.

Per certi versi è avvenuta un'evoluzione del significato e del senso stesso di proprietà collettiva. Strutture come i parchi e le nicchie ambientali garantiscono una fruizione a tempo, dove si entra a orari stabiliti, come un turista, per appropriarsi e vivere quel patrimonio. In realtà, con il concetto stesso di dominio collettivo si vuole raggiungere la possibilità di vivere in prima persona l'ambiente, per sentirlo proprio, per cui l'approccio alla valorizzazione del territorio non deve passare attraverso un sistema quasi musea-

le, come se fosse possibile visitare il parco dietro un vetro. Abbiamo, quindi, una forma di progettazione cosciente del paesaggio, che non è un'entità statica ma diventa una realtà dinamica all'interno della quale vivono le genti. E le genti vivono il territorio, il loro paesaggio, il loro ambiente, come persone vive e il rapporto che si crea tra il territorio e i suoi abitanti diventa la coscienza collettiva del territorio stesso.

È qui che entra in gioco il concetto di dominio collettivo, che adesso a parlarne sembra abbia un significato filosofico, quasi metagiuridico. In realtà, stiamo parlando di un qualcosa che preesiste al diritto e alla Costituzione, che è storia della nostra civiltà, soprattutto di alcune zone.

I domini collettivi e gli usi civici non sono, quindi, relitti storici in via di estinzione. Sono invece un qualcosa - come si è detto prima - di estremamente attuale. E - come si è potuto evincere dagli stessi interventi dei colleghi che mi hanno preceduta - sono realtà che esistono, strutturate e radicate nel nostro territorio. E nell'articolato, seppure breve, di questo disegno di legge si vuole dare loro una istituzionalizzazione e una definizione, per quanto difficile sia definire una nostra appartenenza storica. È difficile, infatti, definire ciò che non è nato perché è previsto dalla legge ed è preesistente ad essa.

Sentir parlare di proprietà collettiva rievoca - questo sì - retaggi che sembrano appartenere a sistemi politici di cui si parlava molti anni fa. Oggi è un concetto molto diverso. Quando si dice che l'ambiente è proprietà «di tutti», non significa che non sia di nessuno; il problema dell'ente collettivo, infatti, è che spesso, essendo di tutti, non ha padroni né gestione. In questo caso, invece, arriviamo a sfruttare questi istituti per dare una sorta di pianificazione al territorio e all'ambiente, perseguendo in tal modo importanti obiettivi in un momento come quello che stiamo vivendo in cui c'è una forma di degenerazione di alcuni contesti paesaggistici stravolti dall'urbanizzazione. È per questo che adesso cerchiamo di riappropriarci di particolari tutele, perché ci rendiamo conto che, se distruggiamo l'ambiente, distruggiamo noi stessi.

Il dominio collettivo deve quindi avere l'obiettivo della conservazione stessa dell'ambiente e del paesaggio, per una continuità delle tradizioni, perché noi siamo l'ambiente in cui siamo nati e dove viviamo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). È per questo che possiamo avere una piena coscienza del territorio.

La bellezza dell'istituto è che non relega nicchie paesaggistiche e ambientali quasi fossero una sorta di riserva, come potevano essere le riserve di caccia. Non sono riserve ambientali e culturali, ma rappresentano una connessione, un legame continuo tra la comunità e il territorio.

C'è un passaggio che mi permetto di sottolineare - ritengo sia di particolare significato - di chi ha scritto in questa materia che il territorio dello stesso dominio, in questo caso collettivo, è una scuola di democrazia per le forme di gestione e di fruizione. È una cultura in materia di protezione della natura, una scuola di economia in materia di patrimonio civico esistente. (*Applausi del senatore Volpi*). È infine un'innovazione, uno studio, una ricerca di quelle che possono essere tecniche culturali per la difesa dell'ambiente. È quindi una forma di aggregazione sociale di altissimo valore civi-

co, che rinsalda quello che noi abbiamo perso, purtroppo, per tanti anni: la solidarietà civile, il rapporto semplice di vicinato. È così che riusciamo a strutturare meglio le componenti delle nostre comunità, perché dobbiamo salvare una comunità fatta di popolo e territorio.

Per questa ragione il Gruppo Lega Nord voterà a favore del provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PEGORER *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER *(Art.1-MDP)*. Signora Presidente, il provvedimento alla nostra attenzione, che tratta la delicata e complessa materia dei domini collettivi, giunge al voto finale dopo un'importante discussione nelle Commissioni competenti e conclude un *iter* iniziato nel marzo 2014.

Il Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista, oltre a esprimere un giudizio positivo sul disegno di legge in esame, ritiene opportuno evidenziare in questa sede alcuni temi che il testo intende perseguire in modo significativo.

Il documento mira nella sua completezza a dare certezza a situazioni giuridiche soggettive e collettive dai tratti spesso non configurabili in modo certo e, talvolta, già esistenti prima dello stesso ordinamento statale. D'altra parte, fino ad oggi il tema dei domini collettivi si è caratterizzato per il tramite di elaborazioni dottrinali in vari periodi storici ed è stato oggetto della giurisprudenza in materia. Come è noto, i domini collettivi si contraddistinguono per l'esercizio di soli diritti di godimento, di utilizzazione ed uso, allo scopo di conservare gli usi civici, contribuendo altresì alla stessa conservazione dell'ambiente e del paesaggio interessato. In questo quadro competono infatti ai domini collettivi le responsabilità di tutela e di valorizzazione dell'insieme di risorse naturali ed antropiche presenti nel demanio civico. Da qui pertanto la loro importanza e la necessità di giungere finalmente a un quadro normativo definito.

L'applicazione delle disposizioni presenti nel provvedimento contribuirà sicuramente - a nostro avviso - a realizzare positive ricadute sui vari territori interessati. Da questo punto di vista si segnalano, in particolare, il mantenimento delle popolazioni a presidio del territorio; l'integrazione tra patrimonio civico e famiglie residenti e tra patrimonio civico e imprese locali; la manutenzione del territorio e la conservazione attiva dell'ambiente e, non da ultimo, la garanzia di un marchio ambientale. Si promuove inoltre la coesione della popolazione interessata e la stessa creazione di comportamenti cooperativi in campo economico, sociale e ambientale. Va a questo proposito rilevato che il provvedimento riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, alle quali compete l'amministrazione del patrimonio civico. Si tratta, quindi, di una situazione caratterizzata da un interesse individuale verso un uso dei beni conforme alla loro destinazione e, parimenti, un interesse collettivo rappresentato in particolare dalla conservazione dei beni stessi.

Da rilevare ancora in materia di competenza dello Stato che le disposizioni alla nostra attenzione definiscono i domini collettivi quali componenti stabili del sistema ambientale e, allo stesso tempo, basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale. A tale proposito va ricordato che il secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione dice espressamente «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

Si segnala, inoltre, che i beni collettivi sono soggetti alla inalienabilità, alla indivisibilità e a vincolo di permanente destinazione.

Va infine rilevato che il provvedimento stabilisce inequivocabilmente che i principi della legge su questo delicato tema andranno poi applicati alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Concludendo, signora Presidente, le disposizioni alla nostra attenzione affrontano i temi di questo delicato istituto con completezza, disegnando finalmente un percorso definito. E per queste motivazioni il Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico e progressista esprimerà un voto favorevole. (*Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e PD*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo i ragazzi e i docenti dell'Istituto comprensivo «Don Lorenzo Milani» di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 968 (ore 11,23)

BARANI (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*ALA-SCCLP*). Signora Presidente, il Gruppo cui appartengo voterà a favore del provvedimento al nostro esame.

Ricordo che i domini collettivi sono un retaggio storico, culturale, agreste e pastorale delle nostre comunità agricole *ante legem*, *ante* qualsiasi legge di qualunque Stato, perché viene dai nostri avi. Tra l'altro, ciò è eredità di una cultura socialista agricola di cui andiamo ovviamente fieri.

Il provvedimento sui domini collettivi approda finalmente in quest'Aula, dopo un lavoro delle Commissioni giustizia e ambiente congiunte durato un po' troppo (tre anni) e mira ad assegnare una veste istituzionale e dunque un riconoscimento giuridico a tutti gli effetti ai terreni oggetto del godimento comune.

A nostro avviso, si sarebbe dovuto fare qualcosa di più, perché i domini collettivi non sono solamente i terreni, ma qualsiasi forma di diritto. E non è vero che la nostra Costituzione non li riconosce, perché i padri costi-

tuenti li avevano ben presenti: agli articoli 42, primo comma, e 43, si dice che le proprietà sono pubbliche o private, però si garantiscono anche le proprietà degli enti e i domini collettivi lo sono a tutti gli effetti. Anche all'articolo 43 si parla di patrimoni e beni complessi, che sono forme alternative di proprietà. Lo *status* di *civis romanus*, infatti, permetteva al singolo di agire anche in giudizio e di utilizzare quei domini collettivi, intesi come beni e diritti, sia per sé sia per la collettività. È stata questa la prima vera forma di aggregazione, culturale e storico-politica, socialista, che ci parla di una collettività che ha cercato di promuovere lo *slogan* «l'unione fa la forza», perché in quel momento bisognava avere la solidarietà di una collettività per superare le crisi, le carestie e le epidemie che colpivano le varie comunità, soprattutto agricole cui, ricordiamo, nel 1952, con la legge n. 991 in favore dei territori montani, il legislatore ha avuto modo di dare veste giuridica.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,26)

(Segue BARANI). L'impatto del disegno di legge sarà quindi certamente positivo, in quanto consentirà di fare una serie di cose in particolar modo alle comunità originarie - che sono quelle di cui parliamo qui - e quindi a coloro che presiedevano i beni. Nella terra da cui vengo io, la Lunigiana, ci sono proprietà e domini collettivi sulle cave di marmo e sulla loro coltivazione. Il disegno di legge consentirà a queste comunità originarie d'intraprendere anche attività imprenditoriali, oltre che di valorizzazione del territorio, sotto il profilo sia economico sia del godimento del territorio stesso.

Oltretutto, in una fase di crisi come quella che stiamo vivendo e nella quale non si vede ancora la luce in fondo al tunnel, il tentativo di rilanciare settori di attività che sono andate via via scemando o ridimensionandosi, questo si pone sicuramente come un tassello decisivo nell'ottica di una ripresa quanto più possibile ad ampio spettro che incentivi la manifattura, l'artigianato e, più in generale, il settore terziario della nostra economia, che sono direttamente interessati da questi domini collettivi. Il loro abbandono, infatti, oltre alla perdita di questi valori intrinseci ben noti alle società e alle comunità originarie, porta anche al degrado ambientale, al dissesto idrogeologico e all'impoverimento del territorio.

Nell'era della digitalizzazione che vede la società e soprattutto i più giovani sempre più orientati verso attività dal forte accento tecnologico - da quelle ludiche a quelle lavorative - una misura normativa come quella in esame ha una valenza tanto più forte se viene inserita e innestata in una struttura più localistica e paesana di comunità anche chiuse. Non si tratta di voler tentare una sorta di ritorno al passato, bensì di valorizzare le radici che sono alla base della nostra società e della nostra comunità nazionale, valori, idee e attività che nel corso di decenni ci hanno condotto fin dove siamo oggi e che, pertanto, non possono essere adesso dimenticati e divenire marginali perché rischierrebbero di scomparire. Una ritrovata esaltazione delle vocazioni del Paese, che hanno fatto da traino alla società contemporanea, non potrà che produrre frutti positivi sotto una moltitudine di punti di vista.

L'amore e il rispetto per i nostri territori devono rappresentare il fulcro di un'azione incisiva che la politica e il Parlamento dovrebbero condurre quotidianamente a testa alta e con vigore e il provvedimento va in questa direzione. Il patrimonio agro-silvo-pastorale, considerato dagli statuti dei nostri avi, da consuetudini, dal diritto anteriore, da quanto annoverato dalla legge sulla montagna, che contempla l'istituto di proprietà collettiva dove ciascuno, per sé e gli altri, interviene, è una forma di mutuo soccorso, che va nella direzione di un retaggio culturale agricolo, comunitario, sociale e socialista ma anche imprenditoriale, proprio per la caratteristica del mutuo soccorso, per una forma di società che sapeva integrarsi, fare di necessità virtù e, nei momenti di crisi, mettere assieme le forze. Lo *slogan* che l'unione fa la forza è dimostrato proprio da questi domini collettivi.

Annuncio, pertanto, il voto favorevole del Gruppo ALA - Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare. (*Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP*).

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE al provvedimento, che riconosce e valorizza il ruolo storico e attuale delle proprietà collettive.

Crediamo che questo provvedimento sia importante, non solo perché per la prima volta disciplina compiutamente dal punto di vista normativo questa consuetudine, ma anche perché introduce nel nostro ordinamento giuridico la nozione di bene praticato dalla collettività.

Ho molto apprezzato quasi tutti gli interventi appassionati dei relatori, delle colleghe e dei colleghi, che hanno denotato una conoscenza profonda della materia e anche una particolare sensibilità e rispetto. Hanno avuto percezione dell'originalità e anche dell'importanza di questa consuetudine, ma proprio perché ho apprezzato questi interventi - come ho già detto in discussione generale - voglio pensare che il riconoscimento di queste forme speciali di «autonomia responsabile» riveli anche una prima percezione che l'Italia debba dare maggiore fiducia ai territori e capire che il dare ai territori la responsabilità di autogovernarsi non costituisce un problema per la tenuta del sistema, ma un'opportunità da sfruttare per migliorare il nostro Paese.

Ringrazio ancora tutti i colleghi che hanno lavorato al provvedimento, anche con passione oltre che con competenza, a partire dal presentatore Pagliari fino ai relatori Cucca e Vaccari, e i rappresentanti del Governo.

L'approvazione del disegno di legge è un fatto assolutamente importante e speriamo davvero di poter avere, dopo diversi anni ormai, la definitiva approvazione prima della chiusura della legislatura.

*MARINELLO (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, farò un intervento brevissimo perché chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto dell'intervento.

Annuncio il voto favorevole del Gruppo Alternativa Popolare. Il voto è convinto per un motivo: il disegno di legge affronta una questione di estrema importanza, l'intera materia dei domini collettivi, che trae origine da un'epoca premoderna, ma che continua a vivere di vita propria in diverse aree del Paese e con diversa incidenza relativamente alle aree del Paese in cui questi domini collettivi si sono sviluppati. Evidentemente avrà una valenza nelle zone montane e un'altra nelle zone a prevalente indirizzo boschivo e mi rendo conto probabilmente che nelle zone urbanizzate l'interesse sarà minore. Però, proprio per le caratteristiche che ho già esplicitato nell'introduzione del mio intervento, siamo assolutamente convinti che normare questa materia rappresenti non soltanto un momento di regolarità e obiettività che contribuirà a dare certezze, ma soprattutto un momento di assoluta positività nei confronti di una cultura e di una storia antica, in particolare nella tutela dell'ambiente e delle aree più marginali del Paese.

Voglio ricordare come la legge n. 97 del 1994, recante disposizioni sulle zone montane, riconosceva all'articolo 3 la proprietà collettiva e attribuiva alla stessa una valenza generale. È di tutta evidenza che la norma andava attualizzata e, per evitare disguidi o difficoltà interpretative, resa di interesse generale. Credo che il Parlamento oggi svolga un buon lavoro approvando questo provvedimento, nella speranza che anche l'altro ramo del Parlamento, la Camera dei deputati, abbia la possibilità di apprezzarlo positivamente.

Come ho già anticipato, chiedo alla Presidenza l'autorizzazione ad allegare il testo integrale della mia dichiarazione di voto al Resoconto della seduta odierna. (*Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, arriva oggi in approvazione un disegno di legge che non dobbiamo sottovalutare, perché riteniamo molto importante. È un disegno di legge che forse qualcuno può definire dal sapore antico e a qualcuno potrà apparire, esternamente, come facente riferimento a un passato lontano. Noi invece riteniamo assolutamente fondamentale questo passo per il riconoscimento pieno del valore della proprietà collettiva e lo riteniamo estremamente moderno e attuale.

Le tracce dell'importanza di questo provvedimento sono da rinvenire nella nostra stessa Costituzione, com'è stato detto più volte. A me piace ri-

cordare l'articolo 9 della nostra Costituzione: credo infatti che la proiezione di questo provvedimento nell'attualità e nella modernità, quindi l'idea e la concezione stessa dei domini collettivi e della proprietà collettiva come strumento importante per il nostro futuro, a nostro avviso, sia da ancorare al significato e all'importanza dell'articolo 9 della nostra Costituzione.

È infatti evidente a tutti che quello che nasce agli albori della nostra civiltà, gli usi civici, i domini collettivi e le proprietà, come uno dei mezzi che hanno contraddistinto la formazione delle comunità di villaggio e dei Comuni stessi, oggi trova nuovo fondamento nell'assoluta e imprescindibile necessità della conservazione del nostro territorio e della sua tutela: la necessità, appunto, di tutelare quei beni che nel tempo si è tentato di preservare e quelle proprietà, che dovevano rappresentare beni comuni e diritti di godimento comune, come fonte di crescita e benessere per la comunità.

Vorrei anche dire che, a ben riflettere, proprio il riconoscimento dei domini collettivi, della proprietà collettiva, si può ancora di più proiettare nella stessa dottrina, che è importante non soltanto nel nostro Paese, ma che lo è stata anche nell'elaborazione delle Costituzioni che per un certo periodo sono state anche molto significative nella storia anche recente di Paesi come quelli dell'America Latina. Mi riferisco a tutta l'idea dell'elaborazione sui beni comuni che è presente anche nel nostro Paese, ma che dal punto di vista di elaborazione giuridica e costituzionale è meno forte. In realtà possiamo proiettare tutta la storia, anche giuridica, e la discussione in dottrina sulla proprietà collettiva e sugli usi civici nella riflessione più approfondita sull'idea stessa dei beni comuni. Dico che a mio avviso ciò è molto ancorato all'attuazione dell'articolo 9 perché la finalità fondamentale è la conservazione e la tutela del territorio come bene fondamentale, come risorsa basilare anche per il progresso e lo sviluppo delle comunità.

Era necessario elaborare il provvedimento in discussione, dare un riconoscimento pieno dal punto di vista giuridico e collocare anche i domini collettivi come soggetti neoistituzionali (con tutto quello che ciò comporta dal punto di vista dell'amministrazione), perché negli ultimi anni ci sono state molte controversie e in molti territori hanno rappresentato lesioni di diritti delle comunità e anche aggressione a questi beni. I domini collettivi sono per certi versi assimilabili a terreni demaniali, anche se, torno a ripetere, nascono e hanno una caratterizzazione diversa, e che sono a nostro avviso assolutamente fondamentali per la conservazione del territorio, perché sono uno degli elementi fondamentali del patrimonio naturale nazionale: pensiamo ad esempio ai boschi o ai corpi idrici.

Da questo punto di vista, forse si poteva fare qualcosa di più e aggiungere ulteriormente alcuni profili, anche dal punto di vista dell'istituto, per dare una garanzia ancora più elevata, tuttavia per noi l'inalienabilità e la inusucapibilità sono elementi fondamentali che vengono fortemente riaffermati. Vorrei, tra l'altro, ricordare il fatto che in moltissime di queste proprietà collettive e di questi territori vi sono anche dei vincoli di natura paesaggistica, che però, da soli, non sono stati sufficienti a garantirne la protezione. Noi abbiamo anche presentato un emendamento che, riformulato, è stato poi approvato dall'Assemblea e che indica una possibilità di utilizzo per i giovani agricoltori, a testimoniare che questo patrimonio è ancora molto impor-

tante per le economie locali. Si tratta quindi di preservare, conservare e valorizzare ma, contemporaneamente, queste forme di proprietà collettiva sono fondamentali anche per potere preservare e dare una mano alle economie locali.

Vi è stata per un periodo una lunga tendenza (che speriamo sia terminata) a far sì che le politiche pubbliche, anche avventate per certi versi, si spingessero verso una idea di cessione ai privati anche di territori gravati da usi civici. Questo disegno di legge, invece, compie un'operazione che permette di confermare il valore per le comunità di preservare tali territori e di garantirne, appunto, il godimento per i cittadini stessi.

È importante, a mio avviso, l'articolo 1 che riconosce i domini collettivi, è assolutamente fondamentale l'articolo 3 e, in particolare, la disciplina del regime giuridico.

Per tutti questi motivi, i senatori di Sinistra Italiana sono molto favorevoli al provvedimento in esame e quindi voteranno a favore. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, il disegno di legge in esame, che, una volta tanto (e piace sottolinearlo), è di iniziativa parlamentare, affronta un tema molto avvertito e presente in diverse realtà del territorio italiano, specie della grande e vasta realtà della provincia italiana: quello dei domini collettivi.

Il testo approvato in Commissione, che anche il Gruppo di Forza Italia ha concorso fattivamente, attraverso i propri emendamenti, ad esitare, appare come un testo completo che affronta in modo organico i diversi problemi di tipo giuridico e di tipo pratico legati ai beni di godimento collettivo. Questi rappresentano, innanzitutto, un'autentica ricchezza naturale ma anche un patrimonio culturale ed economico del nostro Paese.

Il Senato arriva a varare questa nuova disciplina dopo circa novant'anni, perché le disposizioni che sinora hanno regolato la materia risalgono al 1927, per quelle che sono le norme primarie, e al 1928, per quelli che sono i regolamenti di attuazione e le prime disposizioni. Appare, pertanto, quanto mai necessaria l'esitazione di questo disegno di legge e va rilevato, appunto, che l'utilizzo dei domini collettivi è un uso che si tramanda di generazione in generazione. Ad esso sono legati gli interessi di vaste collettività, specie in determinate zone, ad esempio quelle di montagna.

In tante realtà della nostra montagna, tanto per fare un esempio concreto, si utilizzano i boschi, si taglia il legname e si impiegano i fondi per la valorizzazione dell'intera comunità. In altre località i domini collettivi sono utilizzati per il pascolo comune del bestiame di tanti allevatori che, oltre a sviluppare la nostra economia agricola, costituiscono un puntuale presidio del territorio anche da un punto di vista idrogeologico. Ma altrettanto importante è il valore della conservazione delle diverse specie naturali, soprattutto

delle biodiversità, che si ritrovano in territori estesi, addirittura per migliaia di ettari di terreno.

Vorrei, infatti, ricordare che la proprietà collettiva rappresenta circa il 3,6 per cento del territorio italiano e che consta di più di 11.000 chilometri quadrati. Lo stesso discorso riguarda le dimensioni: sono circa 2.500 i soggetti o gli enti preposti alla gestione di un territorio così vasto e variegato. Spesso intere montagne e interi orizzonti sono racchiusi in proprietà collettive e custodite dalle popolazioni locali, con la consapevolezza che da quei luoghi viene il loro passato ma procede, per quei luoghi, anche il loro futuro.

Ai beni collettivi è legata una serie di valori e soprattutto quell'idea di sussidiarietà attraverso la quale si compie la gestione partecipata dei territori in modo fattivo e positivo. Attraverso la proprietà collettiva si realizza l'impegno di tante persone che vivono il territorio ed aiutano a gestire quello che è un autentico patrimonio comune: la propria terra.

Attraverso questo patrimonio condiviso si possono raggiungere e si raggiungono diversi scopi istituzionali che, in quanto interessi della propria comunità di riferimento, vengono sempre prima degli interessi dei singoli.

Ecco perché quello dei domini collettivi è un patrimonio culturale italiano da salvaguardare, da valorizzare, da lasciare in eredità alle generazioni future attraverso un complesso normativo aggiornato e coerente. Insomma, un capitale da trasmettere alle generazioni future, perché tante sono le generazioni che lo hanno tramandato a noi.

Questa è, oltretutto, una legge molto attesa dagli amministratori dei demani e degli usi civici, così come delle comunioni familiari, istituti che sono veri e propri eredi delle prime democrazie dei villaggi. Siamo quindi di fronte a disposizioni di assoluto buonsenso, scritte bene anche in termini giuridici, ed in questo l'esame congiunto della Commissione ambiente con la Commissione giustizia del Senato si è dimostrata una scelta appropriata, avendo migliorato il testo iniziale, già buono, presentato dal senatore Pagliari.

Tra l'altro, va ricordato che viene lasciata alle singole Regioni la possibilità di regolamentare le fattispecie non previste da questa, che rappresenta una vera e propria legge quadro e ovviamente viene lasciata al dominio collettivo la possibilità di stabilire le regole per l'utilizzazione del demanio, facendo così cessare anche i numerosi contenziosi fra Stato e Regioni.

Così come rimane intoccabile il regime della inalienabilità, come ha detto bene chi mi ha preceduto, della indivisibilità, della inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale dei terreni.

Voglio ricordare, infine, che su questi temi si era già registrata una vasta sensibilità tra i parlamentari di tutti gli schieramenti, che aveva portato alla costituzione persino di un intergruppo parlamentare denominato «Amici della proprietà collettiva».

Insomma, per le ragioni esposte, questo è un disegno di legge che trova certamente il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia e del quale auspichiamo anche l'immediata realizzazione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

BERTOROTTA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (*M5S*). Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 stelle al provvedimento in esame.

*PAGLIARI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di tutto desidero ringraziare i relatori, i Presidenti delle Commissioni ambiente e giustizia ed il Presidente della Commissione bilancio, perché questo provvedimento è stato fermo per una questione legata ad una posizione presa dal Ministero dell'economia e delle finanze, e naturalmente ringrazio tutti i membri della Commissione.

Credo però che la soddisfazione personale di vedere approvato un disegno di legge presentato debba lasciare assolutamente il passo alla evidenziazione, che peraltro in quest'Aula è già avvenuta, del significato e dell'importanza che questo disegno di legge ha in relazione alla realtà che disciplina le proprietà collettive, che è una realtà che anche nell'attualità è tutto tranne che insignificante.

Secondo l'ISTAT, nel 2010, nell'ambito del censimento dell'agricoltura, le proprietà collettive su tutto il territorio nazionale erano il 9,77 per cento, cioè 1.668 milioni di ettari rispetto ai complessivi 17 milioni di ettari che risultavano a quel momento coltivati.

Come è stato detto, i domini collettivi rappresentano una realtà più che millenaria. Si ha notizia, già nella Tavola di Polcevera del 117 a.C., del Senato di Roma che decide una controversia sui beni di una comunità ligure.

Quella dei domini collettivi è una realtà che ha attraversato con estrema rilevanza la storia italiana, arrivando ad avere ancora oggi una grande diffusione. Infatti, mi pare che sostanzialmente in quasi tutte le realtà regionali ci siano delle proprietà collettive diversamente denominate. Naturalmente si tratta di estensioni diverse, a seconda della diversa storia delle singole Regioni, ma la presenza è diffusa su tutto il territorio, a testimonianza di quella che è stata la valenza sociale di questi domini collettivi, di cui ancora oggi ne caratterizza la funzione.

Credo che oggi si possa dire che i domini collettivi rappresentino una forma di sussidiarietà orizzontale molto significativa e importante, perché in tanti territori realizzano la presenza nell'ambito della coltivazione di territori e dell'attività agro-silvo-pastorale, garantendo che i terreni siano mantenuti, coltivati e gestiti e non abbandonati al loro destino.

Come già detto, il disegno di legge in esame ha la funzione principale di uniformare il regime giuridico della proprietà collettiva che oggi in Italia, in ragione di storie e tradizioni diverse, aveva due differenti caratteriz-

zazioni. Vi erano, infatti, proprietà collettive che avevano personalità giuridica e proprietà collettive che ne erano prive. Con il disegno di legge in esame viene garantito il riconoscimento della personalità giuridica a tutti i domini collettivi, e questo crea una prospettiva di ordine giuridico che non è solo puramente formale, ma anche sostanziale, perché garantisce una migliore definizione dei rapporti tra i domini collettivi e anche tra gli enti territoriali, dalle Regioni ai Comuni.

Credo che le valutazioni svolte spieghino le ragioni del voto favorevole che il Partito Democratico darà al disegno di legge, che unisce il riconoscimento di una tradizione al riconoscimento di una realtà ancora attuale e molto importante. In questo modo si testimonia una sensibilità a temi che non appartengono alla cronaca - mi riferisco ai temi più diffusi, su cui c'è una maggiore conoscenza - ma che non per questo non hanno una loro rilevanza sul piano dei diritti e della realtà sociale ed economica dei territori, soprattutto quelli disagiati. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

MARTELLI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2770) ARRIGONI ed altri. – Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione (Relazione orale) (ore 11,58)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2770.

Il relatore, senatore Calderoli, impegnato in altra mansione, non chiede l'autorizzazione a svolgere la relazione orale e si rimette al testo della relazione scritta, che verrà pubblicata in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Dichiaro dunque aperta la discussione generale.

Se tutti i colleghi sono collaborativi, finiremo in fretta l'esame del provvedimento.

È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, svolgerò un unico intervento in sede di dichiarazione di voto e, pertanto, rinuncio ad intervenire in discussione generale. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, quello a cui ambisce e che desidera la comunità di Torre de' Busi, con in testa il sindaco Eleonora Ninkovic, che guida l'amministrazione comunale, non è tanto abbandonare la Provincia di Lecco, dopo venticinque

anni di appartenenza, ma tornare nella grande casa orobica, nel territorio di Bergamo, ricco di storia, di tradizioni e dove è sentita e profonda l'identità culturale.

Torre de' Busi, piccolo Comune di circa 2.000 abitanti, situato nell'Alta Val San Martino, contro la volontà popolare, nel 1992, aveva subito l'aggregazione all'allora costituenda provincia di Lecco, ma ora, come attestato anche dalla stessa Regione Lombardia, rivendica con forza la sua appartenenza alla provincia bergamasca sulla base sia di una continuità storico-culturale con il territorio provinciale di Bergamo, sia di una continuità rappresentata dalla rete infrastrutturale stradale e dalla molteplicità dei servizi in gestione associata con i Comuni della stessa Provincia.

A Torre de' Busi, che si estende fino al passo della frazione di Valcava, la lingua locale parlata è ancora il bergamasco, la chiesa non ha mai smesso di appartenere alla Curia di Bergamo, i due gruppi alpini presenti, quello di Torre de' Busi e quello della frazione di Sogno, non hanno mai smesso di appartenere alla gloriosa sezione dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) di Bergamo.

La Regione, guidata dal governatore Maroni, ha già riconosciuto il valore aggiunto che il Comune di Torre de' Busi acquisterebbe con la sua adesione alla Provincia orobica in termini di strutture e attività turistiche, ma soprattutto per i servizi. Il Comune torrebussino ha infatti già espletato tutte le procedure previste dalla normativa vigente di attuazione dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, il quale prevede che «il mutamento delle circoscrizioni provinciali» è stabilito «con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione».

Ho in precedenza sottolineato come Torre de' Busi, nel 1992, aveva subito l'aggregazione all'allora costituenda Provincia di Lecco. Infatti nell'anno precedente - il 1991 - quando era in corso la procedura di costituzione della Provincia di Lecco, da formarsi con 84 Comuni comaschi e sei bergamaschi, un *referendum* consultivo registrò il 76 per cento delle preferenze dei torrebussini contrari al distacco dalla Provincia di Bergamo.

Dallo scorso anno, invece, nella massima incertezza creatasi attorno alle ipotesi di ridisegno delle aree vaste connesso alla previsione di eliminazione delle Province contenuta nella riforma costituzionale, fortunatamente bocciata dagli italiani, si sono intensificate le iniziative popolari e politiche, che hanno manifestano la chiara volontà dei cittadini di questa piccola realtà ad essere riaccorpato al territorio della Provincia orobica. Composto da diversi volontari, giovani e determinati, è stato anche istituito il Comitato di volontariato per la tutela del territorio di Torre de' Busi, che ha avviato una raccolta di firme finalizzata alla presentazione di una petizione popolare per il passaggio del Comune dalla circoscrizione provinciale di Lecco a quella di Bergamo. La petizione, depositata nel mese di luglio 2016, in poche settimane è stata sottoscritta dal 53 per cento degli elettori aventi diritto di voto; la maggioranza assoluta, esattamente 918 cittadine e cittadini.

Contestualmente, nello stesso mese, l'amministrazione comunale ha avviato le procedure previste dalla legge regionale n. 29 del 2006 trasmettendo alla Regione Lombardia e alle Province interessate, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio, la deliberazione approvata

all'unanimità dal Consiglio comunale in data 28 luglio con la quale si invitava il sindaco e la sua Giunta ad intervenire presso la Regione affinché fosse accolto l'indirizzo espresso dalla popolazione.

Come già accennato, la Regione Lombardia ha già svolto l'istruttoria prevista di propria competenza e il Consiglio regionale lombardo, nella seduta del 21 febbraio, approvando la proposta del Presidente Maroni, ha deliberato all'unanimità di esprimere parere favorevole sulla richiesta del comune di Torre de' Busi di aderire alla provincia di Bergamo, nonché di trasmettere le deliberazioni ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Quello fu un altro giorno di festa che sanciva la vittoria dei cittadini.

Il presente disegno di legge, a mia prima firma, si propone dunque di normare la legittima aspettativa dei cittadini del comune di Torre de' Busi, concedendo loro il passaggio alla provincia di Bergamo, tenuto anche conto, come già accennato, delle continuità storico-culturali e territoriali già rilevate da tutti gli enti territoriali competenti.

Quella di oggi è una tappa importante di un percorso che ha sempre avuto sin dall'inizio il mio sostegno. Ho infatti partecipato a quasi tutti gli incontri pubblici organizzati dal sindaco e dal comitato ed ero presente allo storico consiglio comunale dove all'unanimità si è votato per il passaggio a Bergamo.

Dei sei comuni della Valle San Martino strappati a Bergamo nel 1992, il primo sta tornando a casa. Molti cittadini si augurano che in un arco di tempo non troppo lungo anche Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marzeno e Vercurago, cioè gli altri cinque Comuni strappati alla terra orobica, possano ritornare a casa. Per questo obiettivo continuerà il lavoro e a raccogliere il consenso l'altro comitato nato allo scopo chiamato Valle San Martino con Bergamo.

Mi avvio a concludere esprimendo un ringraziamento a tutti i colleghi del Gruppo della Lega Nord e ai diversi senatori lombardi di vari gruppi politici che in uno spirito *bipartisan* hanno voluto sottoscrivere il progetto di legge. Un grazie particolare va poi a lei, collega senatore Roberto Calderoli, relatore del provvedimento, e al presidente della 1ª Commissione affari costituzionali Torrisi, per aver consentito la rapida calendarizzazione del progetto di legge e averlo velocemente licenziato dalla Commissione per portarlo in Aula oggi, dimostrando un'efficienza non comune che si palesa nelle istituzioni e segnatamente nel Senato della Repubblica. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Cari colleghi, mi auguro che il provvedimento possa trovare nell'Aula il massimo consenso. Sarebbe uno straordinario esempio di riconoscimento e rispetto della volontà popolare. L'auspicio, ovviamente, è che anche la Camera dei deputati possa velocemente fare il proprio passaggio parlamentare, senza modifiche, dando così efficacia alla legge. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, come è noto, noi siamo per l'autodeterminazione dei popoli e quindi, ovviamente, anche dei Comuni. Prendo la parola per dichiarare il nostro voto favorevole su questo provvedimento. Mi auguro che sia accolto con lo stesso favore anche il provvedimento successivo su cui, invece, mi pare di cogliere atteggiamenti meno favorevoli.

Dichiaro, quindi, il voto favorevole del mio Gruppo sul passaggio del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo. Auspicio - ripeto - che il provvedimento successivo veda altrettanti pareri favorevoli.

MORRA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, anche noi abbiamo una posizione di assoluta condivisione di questo provvedimento. Teniamo a rimarcare come ci sarebbe da approfondire quanto avvenuto nel 1992, visto che adesso il senatore Arrigoni ci dice che altri cinque Comuni della valle San Martino sono impegnati in prima linea a seguire ciò che probabilmente - se la Camera asseconderà - toccherà al Comune di Torre de' Busi.

Chi usa lo Stato per ridisegnare i confini di Provincia in funzione clientelare dovrebbe avere le mani tagliate, almeno così si insegnava un tempo. Il fatto, poi, che il 53 per cento degli iscritti alle liste elettorali abbia immediatamente sottoscritto la petizione popolare (perché il tutto si è concluso nell'arco di poche settimane) fa capire come certe operazioni siano nate, anche in un passato non troppo distante nel tempo, solo e soltanto da esigenze partitocratico-clientelari.

Che si tenga conto, come giustamente diceva la senatrice De Petris, della sovranità popolare e dell'identità culturale dei gruppi umani. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Senatore Morra, la curiosità nasce soprattutto dal fatto che se nel 1991 c'è stato un *referendum* in cui i cittadini con un plebiscito si sono espressi affinché il Comune di Torre de' Busi rimanesse alla Provincia di Bergamo non si capisce perché immediatamente dopo sia stato annesso alla Provincia di Lecco.

Se poi si considera il fatto che si è votato nel 1992 e lo spostamento di un Comune da una circoscrizione elettorale all'altra, forse si capisce il motivo di determinati spostamenti dei Comuni. (*Applausi del senatore Crocio*).

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore di questo disegno di legge. Come è stato detto, la grande maggioranza dei cittadini di Torre de' Busi già a suo tempo si era espressa per l'appartenenza alla Provincia di Bergamo e non alla Provincia di Lecco. Incredibilmente, all'epoca si decise di andare contro a questa decisione; la qual cosa è sbagliata in ogni circostanza, a maggior ragione dopo che gli elettori sono stati consultati.

Purtroppo, a causa della legge Delrio questo si concretizzerà nel modo seguente: i cittadini di Torre de' Busi, anziché non poter votare per le elezioni della Provincia di Lecco non potranno votare per le elezioni della Provincia di Bergamo, ma perlomeno, attraverso i loro rappresentanti, potranno in qualche modo partecipare a determinare le politiche territoriali.

Speriamo anche che le Province in generale, di Bergamo, di Lecco e tutte le altre, abbiano le risorse perché se il risparmio sulle Province consiste nel non dare più le risorse minime e indispensabili per fare la manutenzione delle strade provinciali - che è una cosa che si vede subito - o sulle scuole, che dipendono dalla Provincia, non è questione di abolire o meno Province, Regioni o Comuni, ma si tratta di non dare il necessario agli enti locali per sopravvivere, sia pur mascherandolo con il fatto che siccome nessuno conosce più il Presidente della Provincia perché non è stato eletto dai cittadini (e pochissimi conoscono la sua identità), allora si può passare in secondo piano.

Tutti i cittadini vedono le strade provinciali dissestate, magari strade bellissime di sola pianura senza accessi laterali e con il limite di velocità di 30 all'ora per via delle buche. È una cosa che deve essere ricordata per tutte le Province d'Italia.

Almeno il Comune di Torre de' Busi starà nella Provincia di propria scelta, alla quale appartiene la sua tradizione e la propria cultura. Si rimedia oggi a guai fatti in un passato peraltro parecchio lontano. (*Applausi del senatore Razzi*).

MIRABELLI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (*PD*). Signor Presidente, intervengo per confermare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sul provvedimento in esame, che abbiamo condiviso in Regione Lombardia e continuiamo a condividere. Mi pare evidente che di fronte ad una volontà popolare che si è esplicitata più volte, prima con un *referendum* e, recentemente, con la raccolta delle firme della maggioranza degli elettori (uno sforzo che dimostra una significativa volontà popolare), il nostro voto non possa essere altro che favorevole.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

In quattordici minuti è stata approvata la legge: cotta e mangiata!

Saluto ad una rappresentanza del volontariato siciliano

PRESIDENTE. Salutiamo una delegazione di presidenti regionali del volontariato siciliano, che sta assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, è certamente una delle ultime volte che vi parlo da questo scranno. Sono qui per implorare, per chiedere, da monarca del Senato, a chi di voi è al potere, a chiunque di voi ne abbia la capacità, di far approvare dal Parlamento la cosiddetta legge sul *caregiver*. Sappiamo tutti che è solamente una questione politica, che dipende dalla volontà di pochi. Sono passati ormai quattro anni e ho visto fare qui dentro le cose peggiori. Ho bisogno di voi. Chi può si prenda carico di queste donne e di questi ultimi, che non chiedono privilegi, ma il riconoscimento dei loro diritti: il diritto al riposo, alla salute e alla dignità esistenziale. Solo Dio sa quanta energia ho messo in campo, tutte le mie capacità e la mia forza. Sappiamo che la vita non è uguale per tutti, ma chi di voi ha preso il potere, oggi ha il dovere di agire e dare a queste donne dignità, sanità e riposo. È certo il passato di ognuno di noi, non il futuro. Agite ora. Ve lo chiede anche l'Europa. Agite ora perché potremmo diventare tutti *caregiver*. Agite ora perché potremmo diventare tutti anche disabili. Agite ora perché loro vi aspettano da trent'anni. Agite ora perché ormai qui non c'è più tempo. Oltre a pensare alla vostra ricollocazione, pensate anche a questo. Sarebbe l'ennesima legislatura, dopo trent'anni, per loro a vuoto. Sono trent'anni che vi chiedono questi riconoscimenti. Non so davvero più cosa fare nel mio lecito possibile. Vi imploro: chi può dia loro voce. Chi può, lo faccia. Chi può, dia un nobile senso a questa legislatura, per me prima, unica e ultima. *(Applausi dai Gruppi Misto, PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e Art.1-MDP).*

BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, vorrei ricordare in quest'Aula il professor Giovanni Fabrizio Bignami, scomparso improvvisamente giovedì scorso all'età di settantatré anni, astrofisico, professore ordinario di astronomia all'Università di Pavia, già presidente e direttore scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana, già presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), è stato anche direttore del Centre d'Étude Spatiale des Rayonnements a Tolosa, uno dei centri spaziali più importanti di Francia, e presidente del Comitato mondiale per la ricerca spaziale, autore di innumerevoli pubblicazioni scientifiche, fu a capo del *team* che individuò la prima stella di neutroni senza emissione radio, universalmente nota con il nome in dialetto milanese, che lui stesso le diede, «Geminga», proprio per la sua elusività.

Per i colleghi e amici, lui era, semplicemente, Nanni, e così oggi lo voglio ricordare. Ho avuto l'onore di conoscere Nanni circa venticinque anni fa, dapprima attraverso i suoi articoli scientifici sulle stelle di neutroni, per me fonte di ispirazione per la mia attività di giovane scienziato, poi di presenza ai congressi scientifici e come presidente del mio ente, l'INAF appunto. Mi sono poi accostato ai suoi libri di divulgazione scientifica e ai suoi innumerevoli passaggi televisivi, che lo hanno reso familiare al grande pubblico, ad esempio quelli al fianco di Piero Angela in «Superquark».

Nanni aveva il suo stile - originalissimo, caparbio, rigoroso e raffinato - e un *aplomb* perfetto: era la sua perfetta incarnazione dell'integrità professionale e umana a contraddistinguerlo. Nanni scienziato, Nanni presidente, Nanni divulgatore: sapeva essere tutto questo in unico grande uomo.

Recentemente ci siamo visti ancor di più: ci hanno avvicinato le prese di posizione per la ricerca pubblica, i suoi tantissimi contributi su «la Repubblica», il «Corriere della Sera», «Il Sole 24 ORE», «Le Scienze» e la stesura di un disegno di legge che abbiamo fortemente voluto - lui, io e tanti altri - sul Comitato interministeriale per la ricerca e l'Agenzia nazionale della ricerca. Fra le tantissime cose di cui si è interessato, infatti, vi fu anche la realizzazione dell'Agenzia nazionale della ricerca francese, a cui ci siamo ispirati per la redazione del disegno di legge.

Abbiamo lavorato insieme a questo progetto fino al giorno in cui l'ho depositato in Senato, il 12 gennaio scorso. Non so se questo disegno di legge verrà mai calendarizzato o discusso (e sarebbe un bel gesto in sua memoria se questo avvenisse); se mai lo sarà, verrà accorpato naturalmente agli altri vertenti sullo stesso tema (ad esempio ce n'è un altro della senatrice Di Giorgi) e modificato dal Parlamento, com'è giusto che sia. Quale che sia l'*iter*, però, vorrei rimanesse agli atti che da oggi in poi l'Atto Senato 2431 della XVII Legislatura sarà ricordato come la legge Nanni-Bignami, perché è a lui che la voglio interamente dedicare, ad un grande astrofisico e un grande collega, che ha portato tantissimo all'Italia delle stelle e non solo. (*Applausi dai Gruppi Misto, PD e Art.1-MDP. Congratulazioni*).

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, so che in quest'Aula le questioni che riguardano le vertenze per difendere il lavoro o affermare la dignità di chi è costretto a lavorare in condizioni precarie non vengono molto ascoltate né vanno molto di moda. Vi chiederei però un attimo di attenzione, non foss'altro per le tante volte nelle quali ho sentito parlare di investimenti in intelligenze, di lavoro intellettuale e di appoggio a ricerca e innovazione.

La vertenza di cui vi voglio brevemente parlare è quella dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), che versa in stato di occupazione ormai da parecchi giorni a Roma, per il licenziamento di cento lavoratori precari. Si tratta di precari tutti superqualificati, come ingegneri, e di persone che lavoravano in un ente pubblico nell'interesse generale del Paese. Sono licenziandi per la semplice ragione che sono stati fatti tagli per 13 milioni di euro: è inutile parlare di stabilizzazione dei precari come fa il ministro Madia quando toglie fondi, perché così facendo naturalmente la fine è questa.

Non solo: i lavoratori dell'ISPRA si sono letteralmente infuriati quando hanno scoperto che 400 milioni di euro di denaro pubblico andranno all'IIT (Istituto italiano di tecnologia), quell'Istituto privato di cui avete sentito parlare in quest'Aula, cari senatori, dalla senatrice Cattaneo, al quale i Governi affidano fondi pubblici e che poi a sua volta li gestisce dandoli ad amici più o meno privati.

Vi chiedo allora: che futuro può avere un Paese che non difende i suoi ricercatori?

È poi possibile che in quest'Aula si riprendano le parole del Papa solo a fini polemici? Dell'intervento che ha fatto a Genova il Pontefice, l'unica cosa che si è ritenuto di ricordare qua dentro è che ci vuole il lavoro e non il sussidio, quindi hanno torto i cinquestelle; ma il Papa aveva detto anche che il lavoro precario toglie la dignità all'individuo. Ebbene, voi avete ingegneri qualificati che fanno i precari e poi vengono buttati via esattamente come un «rifiuto» (proprio questo termine ha usato Papa Francesco). (*Applausi dal Gruppo Misto*).

Concludo perché non voglio assillarvi più di tanto e la questione è molto semplice: dove va l'Italia, se continua con quest'ottimismo di facciata, che tralascia le migliori risorse intellettuali del Paese e che ha caratterizzato gli ultimi due Governi, per così dire? Voglio darvi un dato: oggi c'è qualcuno che dice che l'occupazione è cresciuta e il *jobs act* ha funzionato. Il governatore della Banca d'Italia - non un famoso estremista o un giornalista che spara sentenze - ha dichiarato che, se continuiamo così, forse recupereremo il livello di reddito ante crisi - quindi quello del 2007, che non era comunque soddisfacente - solo nel 2025. Chiunque di voi abbia qualche notizia di questioni economiche sa che un ciclo negativo così, lungo diciott'anni, non si era mai visto.

L'Italia esce a pezzi da una roba del genere se non si rilanciano gli investimenti e, innanzitutto, quelli in ricerca e sviluppo. Se non si difendono le migliori energie intellettuali del Paese non ci sarà futuro. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e del senatore Liuzzi*).

PADUA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADUA (PD). Signor Presidente, intervengo per richiamare l'attenzione su cosa sta accadendo in questi giorni a Vittoria, nella provincia di Ragusa.

Presso il presidio permanente istituito su iniziativa di alcune associazioni territoriali da inizio gennaio in piazza Gramsci, alcune donne hanno iniziato a partire dal 18 maggio - oggi siamo al 31 maggio e, dunque, sono passati parecchi giorni - uno sciopero della fame per protestare contro la piaga delle aste giudiziarie. Il motivo di questa forma di protesta democratica è molto semplice e il caso della signora Rosetta, finita in ospedale dopo il nono giorno di sciopero della fame, ma poi subito tornata a protestare, è eclatante: la sua casa è stata venduta all'asta cinque mesi fa per 27.000 euro nonostante avesse un valore di 200.000. Ora la signora rischia di perdere con un'offerta di 70.000 euro anche la sua azienda agricola, il cui valore è di poco inferiore a 400.000 euro, a causa di un debito di circa 80.000 euro. Il risultato, come avviene in casi come questo in cui la vendita dei beni subisce un deprezzamento eccessivo rasentando cifre assolutamente al di sotto di ogni valore di mercato, è che si perda la proprietà dei propri beni senza soddisfare, peraltro, i creditori. L'unico vantaggio derivante da tale procedimento, quindi, è per gli speculatori, in cerca d'affari. Le donne in protesta sono arrivate, come dicevo poc'anzi, al quattordicesimo giorno di sciopero della fame. Se tutto ciò lo si unisce al gran caldo che in questi giorni sta colpendo il nostro Paese e, in particolare, la Sicilia, si comprendono le conseguenze sulla salute di queste persone che, nonostante tutto, si danno il cambio per questa staffetta perché vogliono tenere accesi i riflettori.

Serve quindi assolutamente un segnale d'ascolto e in controtendenza rispetto all'andamento attuale. Negli ultimi anni, a causa della crisi economica che ha determinato rilevanti difficoltà creditizie, si è assistito ad un notevole incremento delle procedure esecutive immobiliari e il Governo, con il decreto-legge n. 83 del 2015, è intervenuto nelle procedure di esecuzione immobiliare. Tuttavia in alcune zone della Sicilia, come nella Provincia iblea, è ancora in corso una vera e propria emergenza sociale che riguarda le vendite dei beni immobiliari all'asta e c'è necessità di operare un nuovo e più incisivo intervento, per garantire un *iter* procedimentale che bilanci e soddisfi al meglio interessi e diritti delle parti coinvolte, contrastando gli eccessivi e intollerabili ribassi dei prezzi applicati ai beni immobili oggetto di procedure esecutive.

Mi faccio promotrice di un appello: si potrebbe iniziare la discussione di un disegno di legge, l'atto Senato 2149, che ho presentato a dicembre 2015, proprio per contrastare il ricorso a questa deplorable corsa al ribasso

nelle aste giudiziarie. C'è una proposta: determinare un limite, fissato al 40 per cento del valore del bene determinato ai sensi dell'articolo 568 del codice di procedura civile, che non potrà in nessun caso essere superato. Così si evita la svendita dei beni in conseguenza dei ribassi previsti dallo stesso codice e, conseguentemente, si garantiscono i debitori dal perdere gli immobili di loro proprietà per prezzi notevolmente ridotti rispetto al reale valore di mercato. Tale «tetto», inoltre, dovrebbe contestualmente eludere la possibilità che vengano messe in atto operazioni speculative, cioè il travisamento della legge realizzato tramite le intese tra operatori professionali per disertare le aste fino a quando i ribassi rendano il prezzo risibile. Insomma, bisogna operare un bilanciamento tra i diritti dei debitori esecutati e quelli dei loro creditori attraverso l'assicurazione di un esito positivo dell'eventuale vendita forzata, in modo da assicurare ai creditori la possibilità di recuperare almeno per la maggior parte il proprio credito ed evitare contestualmente, per i debitori, di subire la svendita dei propri beni immobili.

Serve un gesto concreto, perché i diritti e le rivendicazioni delle donne di Vittoria, così come quelli delle altre associazioni sul territorio che si sono fatti portavoce di questa battaglia, non cadano nel vuoto dell'indifferenza. (*Applausi delle senatrici Mattesini e Orrù*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,30*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Norme in materia di domini collettivi (968)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Approvato*(Riconoscimento dei domini collettivi)*

1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie:

- a) soggetto alla Costituzione;
- b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale;
- c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale;
- d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva.

2. Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

EMENDAMENTO

1.100

RUTA, SAGGESE

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «comunque denominati» inserire le seguenti: «salvaguardando le competenze dei comuni e delle regioni in materia di valorizzazione e gestione dei terreni gravati da usi civici.».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 2.

Approvato*(Competenza dello Stato)*

1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto:

- a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali;
- b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
- c) componenti stabili del sistema ambientale;
- d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
- e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;

f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto.

2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.

3. Il diritto sulle terre di collettivo godimento si caratterizza quando si verificano le seguenti situazioni:

a) avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilità del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;

b) essere riservato ai componenti della comunità, salvo diversa decisione dell'ente collettivo.

4. I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari. In mancanza dei detti enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278.

5. I principi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.100

RUTA, SAGGESE

Ritirato e trasformato nell'odg G2.100

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-bis La Repubblica tutela e valorizza, inoltre, i terreni demaniali dei Comuni, che nell'ambito della loro autonomia organizzativa, provvedono a predisporre un piano di ricognizione e valorizzazione, individuandoli in base alle seguenti caratteristiche:

a) terreni liberi, anche gravati da uso civico, suscettibili di uso agricolo colturale, compresi i castagneti;

b) terreni, anche gravati da uso civico, di tipo pascolivo, forestale o boschivo;

c) terreni, anche gravati da uso civico, occupati abusivamente;

d) terreni *ex* demaniali già legittimati con ordinanze commissariali e non ancora oggetto di affrancamento alla data del 31 dicembre 2013».

G2.100 (già em. 2.100)

RUTA, SAGGESE

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 968-A,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.100.

2.101

BERGER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato e trasformato nell'odg G2.101

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «decisione dell'ente collettivo» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del diritto dei singoli componenti della comunità stessa».

G2.101 (già em. 2.101)

BERGER, PALERMO, PANIZZA

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 968-A,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.101.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 3.

Approvato nel testo emendato*(Beni collettivi)*

1. Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

d) le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici.

2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.

3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

4. Limitatamente alle proprietà collettive di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo.

6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *h*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato.

EMENDAMENTI

3.3

PICCOLI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità, del mantenimento della destinazione agro-silvo-pastorale delle terre, nonché dell'imprescrittibilità dei diritti di uso civico».

3.4

PANIZZA, BERGER, ZELLER, PALERMO, ZIN

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «dell'inusucapibilità», inserire le seguenti: «, dell'imprescrittibilità».

3.5

PICCOLI

Respinto

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatte salve le esigenze di localizzazione ed esercizio delle opere pubbliche e di pubblica utilità».

3.6

RUTA, SAGGESE

Ritirato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite da demanio collettivo. In ca-

so di perdita dell'originaria destinazione e ove non sia possibile un ritorno ad essa, il titolare del demanio collettivo redige un piano di valorizzazione che può prevedere anche la sdemanializzazione dei beni attraverso la comparazione dell'interesse collettivo e la compensazione dello stesso».

3.8

RUTA, SAGGESE

Ritirato

Al comma 6, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «Tale vincolo non riguarda i terreni oggetto di liquidazione o legittimazione e/o affrancati».

3.100DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, PETRAGLIA,
DE CRISTOFARO, MINEO**V. testo 2**

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nei procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, i comuni o gli enti esponenziali della collettività titolari, conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia».

3.100 (testo 2)DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, PETRAGLIA,
DE CRISTOFARO, MINEO**Approvato**

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti esponenziali della collettività titolari conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia».

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione (**2770**)

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**Art. 1.****Approvato**

1. Il comune di Torre de' Busi è staccato dalla provincia di Lecco e aggregato alla provincia di Bergamo.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «ottantanove», la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «cinque» e le parole: «Torre de' Busi,» sono soppresse.

3. Le province di Lecco e di Bergamo provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza necessari all'attuazione del comma 1. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di entrambe le province, queste provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 4.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione del comma 1. Il commissario è nominato d'intesa con la provincia di Bergamo, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività del commissario stesso.

5. Le province di Lecco e di Bergamo provvedono agli adempimenti di cui al comma 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 4 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi e uffici dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Lecco e relativi a cittadini o enti compresi nel territorio del comune di Torre de' Busi sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Bergamo a decorrere dalla data del loro insediamento.

7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli di bilancio.

Art. 2.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 968 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.6.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2770

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Marinello sul disegno di legge n. 968

Gentile Presidente, onorevoli colleghi! Il presente disegno di legge si propone la finalità del riconoscimento formale dei domini collettivi. Esso è frutto di contributi derivanti da approfondita elaborazione dottrinale, da riferimenti giurisprudenziali, da interpretazione dei provvedimenti legislativi.

Sotto il profilo dottrinale, tutti gli studiosi della tematica, nel corso del tempo, hanno messo nella dovuta evidenza il «pianeta diverso» delle proprietà collettive, tutte di origine premoderna, tutte viventi una loro vita appartata, ma con parecchi scontri a causa dell'intolleranza della dominanza culturale di stampo romanistico.

Concorrono a costituire l'ordinamento della proprietà collettiva tre elementi:

1) la comunità, vale a dire l'elemento personale, rappresentato da una pluralità di persone fisiche individuata nella collettività locale, non solo e non tanto come destinatari delle utilità del fondo, bensì in quanto pluralità di persone fisiche chiamate a gestire il patrimonio civico e a raggiungere lo scopo comune;

2) la cosa, ossia la terra di collettivo godimento, che va riguardata come una pluralità di patrimoni, economico, naturale e culturale con propria individualità, un ecosistema completo, comprendente tutte le componenti naturali ed antropiche, quali suolo, con i connessi miglioramenti, e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria, clima e microclima, formazioni vegetali, fauna e microfauna, nelle loro reciproche e profonde interrelazioni, come anche l'aspetto estetico e paesaggistico di più immediata percezione;

3) l'elemento teleologico, da individuarsi nello scopo istituzionale, diverso e trascendente rispetto agli interessi individuali delle singole persone fisiche che compongono la comunità. A questi tre elementi, in taluni casi, se ne aggiunge uno ulteriore rappresentato dal riconoscimento della personalità giuridica.

Sotto il profilo delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza, si sottolinea l'importanza di una massima della sentenza della Corte di cassazione, sezione II, n. 10748 del 1992, relativa al riconoscimento della frazione come comunità dei titolari del diritto d'uso che, di norma, costituisce una mera entità naturale di fatto ma che ha, tuttavia, in materia di amministrazione dei beni assoggettati ad uso civico della popolazione frazionaria, una soggettività diversa da quella dell'ente di appartenenza ed autonomamente esercitabile, anche ai fini del recupero del perduto possesso di detti beni, attraverso un apposito comitato per l'amministrazione separata.

Con il presente disegno di legge si vuol riconoscere che i domini collettivi si collocano come soggetti neoistituzionali, in quanto ad essi compete l'amministrazione, in senso sia oggettivo che soggettivo, del patrimonio civico. Inoltre, in quanto enti gestori delle terre di collettivo godimento, rientrano a pieno titolo nell'imprenditoria locale cui competono le responsabilità di tutela e di valorizzazione dell'insieme di risorse naturali ed antropiche presenti nel demanio civico.

Nell'attuale fase di sviluppo delle aree rurali, della montagna in particolare, le cui strategie fanno affidamento essenzialmente sul modello di sviluppo locale e su quello di sviluppo sostenibile, ai domini collettivi va riconosciuta, infine, la capacità di endogenizzare anche gli stimoli provenienti dall'esterno della comunità locale per la mobilitazione delle risorse interne, di trattenere *in loco* gli effetti moltiplicativi, di far nascere indotti nella manifattura familiare, artigianale, nella filiera dell'energia delle risorse rinnovabili e nel settore dei servizi.

Tra i tanti effetti che l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge potranno avere sul territorio come conseguenza diretta della presenza attiva della proprietà collettiva possono sicuramente rientrare: il mantenimento delle popolazioni a presidio del territorio, l'integrazione fra patrimonio civico e famiglie residenti, l'integrazione tra patrimonio civico e imprese locali, la manutenzione del territorio e la conservazione attiva dell'ambiente, la garanzia di un marchio ambientale, la coesione della popolazione e la creazione di comportamenti cooperativi in campo economico, sociale e ambientale.

Gli obiettivi che si intendono perseguire con il provvedimento al nostro esame sono molteplici:

1) *in primis*, vi è il riconoscimento dei domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, nonché il riconoscimento del diritto d'uso del dominio collettivo, in quanto diritto avente ad oggetto, normalmente e non eccezionalmente, le utilità del fondo, consistenti in uno sfruttamento del dominio riservato ai cittadini del comune. Ciò determina nel cittadino una situazione giuridica complessa: di un interesse individuale avente ad oggetto un uso dei beni conforme alla lo-

ro destinazione ed un interesse collettivo alla conservazione della destinazione dei beni;

2) agli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva è riconosciuta una personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria: il riconoscimento della capacità di autonormazione dei domini collettivi facilita pertanto l'esercizio dei diritti: a livello individuale (diritto di accesso in una zona, diritto di prelievo) e a livello collettivo o di amministrazione (vale a dire i diritti di gestione e i diritti di esclusione dall'uso oppure la tacita cooperazione degli individui che utilizzano le risorse nel rispetto di una serie di regole stabilite dall'ente gestore);

3) il richiamo alla competenza dello Stato rivela i motivi di interesse generale che sono alla base dell'intervento legislativo del Parlamento nazionale (che mira a garantire che le leggi che le Regioni intendano eventualmente emanare sugli assetti collettivi non possano disconoscere l'idea e i valori della proprietà collettiva): il modo peculiare delle collettività di vivere il rapporto uomo-terra; la disciplina consuetudinaria della gestione delle terre da parte delle collettività titolari, con il fine della protezione della natura e della salvaguardia dell'ambiente; le moderne attività progettate ed esercitate dalle collettività sulle loro proprietà Comuni al fine del mercato (articolo 2);

4) il principio secondo il quale i beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari. In mancanza dei detti enti i predetti beni sono gestiti dai Comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali.

Per concludere, bisogna riconoscere come già la legge n. 97 del 1994 sulla montagna, all'articolo 3 riconosceva la proprietà collettiva e dava ad essa una valenza generale, non limitata alle organizzazioni montane dell'arco alpino. In definitiva, sembra potersi giustamente convenire con quanti hanno ripetutamente confermato che il divenire della proprietà collettiva ha un cuore antico. Con questo cuore antico bisogna fare i conti, anche e soprattutto, perché si possa essere preparati a comprendere pienamente e risolvere adeguatamente i tanti problemi che la realtà sociale, economica ed ambientale continuamente offre. Pertanto annuncio il voto favorevole di Alternativa popolare.

Relazione orale del senatore Calderoli sul disegno di legge n. 2770

Onorevoli senatori dopo venticinque anni di appartenenza alla Provincia di Lecco, il Comune di Torre de' Busi chiede di tornare nel territorio di Bergamo.

Questo piccolo Comune di circa 2.000 abitanti, situato nella Val San Martino, è stato infatti annesso, nel 1992, all'allora costituenda Provincia di Lecco, ma ora rivendica la sua appartenenza alla Provincia bergamasca, come attestato anche dalla stessa Regione Lombardia, sulla base di una continuità storico-culturale con il territorio provinciale di Bergamo, della sua ap-

partenenza storica alla Valle San Martino e di una continuità rappresentata dalla rete infrastrutturale stradale e dalla molteplicità di sevizi in gestione associata con i Comuni della stessa Provincia. La Regione ha quindi riconosciuto il valore aggiunto che il Comune di Torre de' Busi acquisterebbe con la sua adesione alla Provincia orobica in termini di strutture e attività turistiche, ma soprattutto per i servizi.

A questo proposito, da molto tempo ormai questo Comune lamenta gli aspetti critici derivanti dall'appartenenza alla Provincia di Lecco relativi al trasporto, allo sgombero neve e allo sfalcio dell'erba lungo le strade provinciali. Dunque, al fine di migliorare il servizio pubblico offerto ai cittadini, è necessario venire incontro alle richieste della popolazione.

Già nel 1991 un *referendum* consultivo registrò il 76 per cento delle preferenze sfavorevoli al distacco dalla Provincia di Bergamo per il passaggio a quella costituenda lecchese, ma dallo scorso anno si sono intensificate le iniziative popolari e politiche che hanno manifestato la chiara volontà dei cittadini di questa piccola realtà di essere riaccorpati al territorio della provinciale orobica.

Il Comune di Torre de' Busi ha già espletato tutte le procedure previste dalla normativa vigente di attuazione dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, il quale prevede che «il mutamento delle circoscrizioni provinciali [...] è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione».

Nel 2016 infatti, composto da diversi volontari, è stato istituito un «Comitato Tutela del territorio di Torre de' Busi», che ha avviato una raccolta di firme finalizzata alla presentazione di una petizione popolare per il passaggio del Comune dalla circoscrizione provinciale di Lecco a quella di Bergamo. La petizione, depositata nel luglio del 2016, è stata sottoscritta dalla maggioranza degli elettori aventi diritto di voto, ossia 918 (53 per cento degli aventi diritto su 1.722, di cui 50 iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero). Contestualmente, nello stesso mese, gli organi politici torrebisini hanno avviato le procedure previste dalla legge regionale n. 29 del 2006, smettendo alla Regione Lombardia e alle Province interessate, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, la deliberazione del Consiglio comunale (n. 15 del 27 luglio 2012) con la quale si invita il sindaco e la Giunta ad intervenire presso la Regione affinché fosse accolto l'indirizzo espresso dalla popolazione e la comunicazione del sindaco stesso nella quale si dà atto della volontà di modificare la circoscrizione provinciale in base alla considerazione che l'organo esecutivo comunale esprimesse, in ugual modo, il pieno sostegno alla delibera del Consiglio comunale in quanto corrispondente alla volontà dei cittadini interessati.

Come già accennato, la Regione Lombarda ha già provveduto a svolgere l'istruttoria prevista: la II Commissione consiliare «Affari istituzionali» del Consiglio regionale, nella seduta n. 4 del 25 gennaio 2017, ha approvato la proposta di atto amministrativo n. 46, d'iniziativa del Presidente della Giunta regionale, recante parere in merito alla richiesta del Comune di Torre de' Busi di mutamento della circoscrizione provinciale dalla Provincia di Lecco alla Provincia di Bergamo. Con lo stesso provvedimento il Consi-

glio regionale ha quindi deliberato di esprimere parere favorevole sulla richiesta del Comune di Torre de' Busi di aderire alla Provincia di Bergamo e di trasmettere la deliberazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il presente disegno di legge di legge si propone dunque di normare la legittima aspettativa dei cittadini del Comune di Torre de' Busi, concedendo loro il passaggio dalla Provincia di Lecco a quella di Bergamo, tenuto anche conto, come già accennato, delle continuità storico-culturali e territoriali già rilevate da tutti gli enti territoriali competenti.

In sede referente è stato approvato un emendamento volto a sostituire, all'articolo 1, comma 3, il rinvio alle disposizioni di cui alla legge n. 146 del 2004, a proposito dei trasferimenti di risorse dalla Provincia di Lecco alla Provincia di Bergamo, con una disciplina che tenga conto del complesso degli adempimenti a carico delle medesime Province, nonché delle modalità con cui le stesse sono chiamati ad assolverli.

In particolare, le Province di Lecco e di Bergamo provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di entrambe le Province, queste provvedono d'intesa tra loro e con un commissario nominato dal Ministro dell'interno. Il commissario è nominato d'intesa con la Provincia di Bergamo, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività del commissario stesso.

Le Province di Lecco e di Bergamo provvedono ai relativi adempimenti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di Governo fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi e uffici dello Stato costituiti nell'ambito della Provincia di Lecco e relativi a cittadini o enti compresi nel territorio del Comune di Torre de' Busi sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della Provincia di Bergamo a decorrere dalla data del loro insediamento.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n. 968. Articolo 1	173	172	001	171	000	087	APPR.
<u>2</u>	Nom.	DDL n. 968. Articolo 2	190	189	000	188	001	095	APPR.
<u>3</u>	Nom.	DDL n. 968. Em. 3.3, Piccoli	195	194	020	063	111	098	RESP.
<u>4</u>	Nom.	DDL n. 968. Em. 3.5, Piccoli	195	194	003	062	129	098	RESP.
<u>5</u>	Nom.	DDL n. 968. Em. 3.100 (testo 2), De Petris e altri	196	195	000	194	001	098	APPR.
<u>6</u>	Nom.	DDL n. 968. Articolo 3	197	196	000	195	001	099	APPR.
<u>7</u>	Nom.	DDL n. 968. votazione finale	179	177	001	176	000	089	APPR.
<u>8</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2770. Articolo 1	175	172	001	171	000	087	APPR.
<u>9</u>	Nom.	DDL n. 2770. Articolo 2	175	173	001	172	000	087	APPR.
<u>10</u>	Nom.	DDL n. 2770. votazione finale	183	182	001	181	000	092	APPR.

- Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

Nominativo										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zizza Vittorio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Zuffada Sante	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

DISEGNO DI LEGGE N. 968:

sulla votazione finale, la senatrice Di Giorgi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Angioni, Anitori, Bencini, Bubbico, Casano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Compagna, Conte, Cuomo, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Fattori, Favero, Fazzone, Gentile, Giacobbe, Gualdani, Malan, Martini, Monti, Mucchetti, Nencini, Olivero, Pepe, Petraglia, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Santangelo, Schifani, Sciascia, Sposetti, Stucchi, Turano, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Palermo, per partecipare a un incontro internazionale; Corsini e Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Orellana e Sonogo, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa centro europea (INCE); Scalia, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03776 della senatrice Nugnes ed altri.

I senatori Mangili, Endrizzi e Puglia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07599 del senatore Cappelletti ed altri.

Interrogazioni

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, VACCIANO, MOLINARI, MASTRANGELI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

il 21 maggio 2017 un nuovo episodio dell'inchiesta pubblicata su "l'Espresso" dal giornalista Fabrizio Gatti, riguardante le vicende poco chiare che hanno caratterizzato l'azione di alcuni enti autorizzati presso la Commissione per le adozioni internazionali, ha rivelato alcuni retroscena in relazione alla nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri della nuova vicepresidente della Cai, l'attuale presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze, Laura Laera;

nel luglio 2016, il settimanale aveva pubblicato un'inchiesta dal titolo "Ladri di bambini", relativa al caso di alcuni minori del Congo sottratti alle proprie famiglie, dalla quale emergevano particolari sconvolgenti, riguardanti il coinvolgimento diretto dell'ente Ai.Bi. Secondo l'inchiesta, infatti, una rete di trafficanti avrebbe cercato di far entrare in Italia bambini sottratti ai loro genitori in Congo, e quindi sicuramente non adottabili, grazie anche alle presunte coperture e alle omissioni dei vertici dell'associazione "Aibi - Amici dei bambini" di San Giuliano milanese (Milano). Secondo quanto riportato, i responsabili di Ai.Bi. non avrebbero denunciato quanto sapevano, avrebbero fornito informazioni non corrispondenti al vero, collaborando persino alla messinscena di un rapimento da parte di inesistenti bande armate. Attraverso i loro assistenti locali, avrebbero addirittura ostacolato la partenza per l'Italia di decine di bambini, mettendo così a rischio il trasferimento di tutti i 151 minori già adottati in Congo da famiglie italiane. Nel mese di dicembre sempre "l'Espresso", approfondendo l'inchiesta, con un articolo dal titolo "Bambini rubati, si rompe il silenzio", aveva riportato la notizia di decine di denunce delle famiglie contro Ai.Bi. per presunte gravissime irregolarità nelle procedure di adozione internazionale;

lo stesso autore faceva notare come già nel gennaio 2013, a seguito di un'altra inchiesta giornalistica, relativa ad una rete di pedofili operanti in un orfanotrofio in Bulgaria, il settimanale aveva evidenziato la condotta poco ortodossa della medesima associazione, che, tra l'altro, come riportato anche in un esposto presentato da genitori adottivi i cui figli erano stati sottoposti ad abusi e violenze, ha informato la Commissione per le adozioni internazionali, allora presieduta dal Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, Andrea Riccardi, molto dopo la prima segnalazione dei genitori adottivi, ritardando di oltre due mesi le indagini su una probabile organizzazione di pedofili, e così ostacolando la ricostruzione dei fatti;

con l'atto di sindacato ispettivo 3-03437 del 25 gennaio 2017, a tutt'oggi in attesa di risposta, gli interroganti chiedevano un segnale forte a sostegno delle famiglie e in difesa della legalità e della trasparenza nelle procedure di adozione. Gli enti autorizzati infatti, in qualità di associazioni private autorizzate dallo Stato ad operare nelle procedure adottive, espongono l'onorabilità e l'affidabilità del Governo italiano nei confronti dei cittadini italiani che gli conferiscono l'incarico e dei Paesi esteri in cui operano. Appariva dunque fondamentale che vi fosse una presa di posizione netta, volta verificare quanto denunciato dal vicepresidente *pro tempore* della Cai, Silvia Della Monica, nell'ambito di un'audizione presso la II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati il 16 ottobre 2016;

risulta agli interroganti che il 28 marzo 2017 sia stato nominato nella Commissione il rappresentante di un'associazione controllata e guidata da

vari enti, tra i quali Ai.Bi. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha così permesso che nell'autorità di controllo sulle adozioni e sui finanziamenti pubblici andasse a sedersi il rappresentante di un ente controllato, nel momento in cui tra l'altro l'ente è stato denunciato per fatti vergognosi: un conflitto di interessi contro cui altre associazioni, escluse dalla Commissione, hanno presentato un esposto all'autorità giudiziaria;

fatti gravissimi riguardano inoltre le ripetute minacce che avrebbero ricevuto alcune delle coppie di genitori adottivi, che hanno denunciato le irregolarità operative dell'ente e che hanno poi contribuito alla nascita dell'indagine amministrativa interna alla Cai e di quella penale. Minacce diffuse tramite i *social network*, attraverso *account* ufficiali e fittizi, più volte riferite al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Repubblica con accorati appelli, e che adesso sono ancor più fonte di preoccupazione;

il 19 maggio 2017 il Presidente del Consiglio dei ministri ha nominato l'attuale presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze, Laura Laera, vicepresidente della Cai. La nomina risponde pienamente ai requisiti previsti dalla normativa vigente ed è ben noto agli interroganti quanto la nuova vice presidente sia personalità stimata con una storia professionale irrepreensibile. Non può però non destare interesse la coincidenza per la quale ad occuparsi dell'indagine a carico dell'ente autorizzato, accusato di traffico di minori, sia il marito della neo nominata vicepresidente della Cai, il procuratore di Milano, Francesco Greco;

un'altra vicenda, sulla quale non è possibile non porsi delle domande riguarda le informazioni circa la nuova nomina ai vertici della Commissione che il presidente dell'ente Ai.Bi. sembra avere in assoluta esclusiva. È lui infatti ad annunciare già dal mese di febbraio, e quasi come fosse una sua vittoria personale contro i vertici precedenti, l'arrivo della nuova vicepresidente;

è parere degli interroganti che la nuova vicepresidente, proprio in virtù della reputazione e della serietà che caratterizza la sua esperienza professionale, non potrà restare indifferente alla richiesta di sostegno delle famiglie adottive,

si chiede di sapere:

se la verifica relativa alla permanenza dei requisiti di idoneità dell'ente autorizzato Ai.Bi. sia conclusa o quali siano i tempi attesi per la sua conclusione;

se il Governo non ritenga doveroso risolvere con urgenza l'evidente conflitto di interessi che vede la presenza di rappresentanti di enti autorizzati all'interno della Cai, in palese contrasto con la normativa vigente.

(3-03786)

SIMEONI, VACCIANO, DE PIETRO, MASTRANGELI, Maurizio ROMANI, CASALETTO, MUSSINI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

quanto riportato nel "Rapporto 2017 sul coordinamento della finanza pubblica", pubblicato dalla Corte dei conti in data 5 aprile 2017, evidenzia il permanere, anzi, l'aggravarsi della pratica del ricorso alla spesa privata da

parte dei cittadini italiani, considerando che, nell'arco di tempo ricompreso tra il 2001 ed il 2014, la stessa è passata da 449 a 553 euro;

nello stesso rapporto si sottolinea che «ad un tempo l'aumento della spesa privata in sanità, che assume la dimensione più consistente nelle aree con i livelli di servizi di maggiore estensione e qualità, sembra segnalare la necessità di adeguare il sistema a fronte di un così rilevante impatto per le famiglie», richiamando quanto stabilito a livello nazionale in merito ai tempi di attesa massima, previsti per le prestazioni erogate a fronte di "urgenza differita" ovvero di "prestazione programmabile";

alla spesa sanitaria, pari a 113,6 miliardi di euro, dati del 2016, se ne aggiungono ulteriori 35 miliardi di euro, pari a circa il 31 per cento in più, per altre prestazioni sanitarie ed acquisto di farmaci e presidi a carico dei cittadini;

considerato che:

il PNGLA (piano nazionale di governo delle liste di attesa) definisce, a livello nazionale, quali siano i tempi massimi di attesa che le aziende sanitarie sono tenute obbligatoriamente a garantire, a fronte di ognuna delle tipologie di prestazioni erogabili: U cioè urgente, B, breve, D, differibile, P cioè programmabile;

tali prestazioni devono essere erogate in un arco di tempo che va dalle 72 ore dalla prescrizione per le prestazioni di tipo U, ad un massimo di 180 giorni per le visite di controllo che rientrano nella categoria P;

l'impossibilità di assicurare direttamente il rispetto di tali tempi comporta automaticamente che il paziente sia indirizzato, senza alcun aggravio di spesa per il paziente stesso, all'acquisto di prestazioni *intramoenia*, ex art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1998, sebbene ciò comporti un danno erariale di cospicue dimensioni;

il rispetto puntuale delle disposizioni contenute nel PNGLA favorirebbe un notevole contenimento del ricorso alla spesa privata da parte della cittadinanza e consentirebbe, altresì, di accedere a quelle cure e a quelle prestazioni che oggi molti cittadini si vedono negate a causa di fattori economici;

è compito della sanità pubblica agire ed operare al fine di garantire l'accesso alla salute al maggior numero di cittadini, pur in una situazione di generale ottimizzazione dei costi;

ad oggi, circa 11 milioni di italiani presentano gravissime difficoltà di accesso alla sanità pubblica, a causa della loro situazione economica, ovvero dei tempi di attesa insostenibili in ragione delle patologie da cui sono affetti,

si chiede di sapere:

quale sia il livello di vigilanza attuato affinché sia garantito da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il rispetto degli *standard* nazionali, relativamente ai tempi di attesa, ambulatoriali e chirurgici, per le prestazioni programmabili e per quelle definite "ad urgenza differita";

quali provvedimenti siano stati adottati, ad oggi, nei confronti delle Regioni che non rispettano gli *standard* nazionali esistenti, e quali siano in tal senso le misure sanzionatorie.

(3-03788)

MALAN - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

(3-03789)

(Già 4-03002)

SERRA, MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA, GIARRUSSO, MARTELLI, COTTI, MONTEVECCHI, PAGLINI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'interno e per gli affari regionali* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

da notizie di stampa ("Sardinia Post" del 16 maggio 2017, "Sardegna oggi" del 20 maggio, "Ansa" del 21 maggio, "il manifesto" del 22 maggio) si apprende che la società Fluorsid SpA, società chimica sarda controllata da Fluorsid group e sita nella zona industriale di Macchiareddu e Assemini, nei pressi di Cagliari, *leader* mondiale nella produzione di fluoroderivati inorganici, per l'industria dell'alluminio, nonché di anidrite e di gesso granulare, è al centro di una vicenda giudiziaria che, oltre a vedere indagati e sottoposti a misure cautelari custodiali i suoi vertici, coinvolge altri soggetti, quali dirigenti e dipendenti di società d'appalto esterne;

le fattispecie di reato contestate, a vario titolo, secondo quanto riportato, parrebbero essere l'associazione a delinquere, *ex* articolo 416 del codice penale e il disastro ambientale, *ex* articolo 452-*quater*, riconducibili all'inquinamento ambientale, derivante dall'attività della società;

a parere degli interroganti, oltre alla rilevanza delle questioni ambientali, di non secondaria rilevanza, visto e considerato che nell'area oggetto di inquinamento parrebbe essere inclusa anche la laguna di Santa Gilla, sito di interesse nazionale (SIN), la vicenda necessita di particolare attenzione anche in ordine alla circostanza che la società è stata compartecipata dalla Regione Sardegna e i suoi titoli, pur nonostante l'ente abbia esercitato il diritto di recesso, conformemente alla deliberazione n. 28/72 del 24 giugno 2011, in ordine alle 560.000 azioni della Fluorsid possedute fino all'anno 2011, risultano, secondo quanto riferito dal consigliere regionale Francesco Agus, attualmente depositati presso la tesoreria della Regione Sardegna;

tale circostanza appare non conforme a quanto disposto dall'articolo 2437-*bis* del codice civile, che richiede, nel caso di esercizio di recesso da parte del socio, espletate le formalità di rito, che le azioni vengano depositate presso la sede sociale;

considerato che:

a parere degli interroganti, non sono chiari i rapporti tra la Regione e la società, e, in particolare, i vantaggi per la Regione e per i sardi derivanti dalla partecipazione al capitale azionario del Fluorsid SpA e, in generale, dalle attività di estrazione della fluorite;

risulta agli interroganti che il coinvolgimento della Regione Sardegna nell'estrazione della fluorite è risalente nel tempo; già nel 1992, infatti, la stessa interveniva, versando l'80 per cento del capitale sociale, nella costituzione della Nuova mineraria Silius SpA, società che proseguiva i lavori di coltivazione del giacimento di fluorite e galena di Silius della società denominata Mineraria Silius SpA, pur nella consapevolezza che, all'epoca, l'atti-

vità di estrazione del minerale risultava passiva e in perdita, in quanto la nuova società nasceva a seguito della forte crisi del mercato legato all'estrazione della fluorite;

nel 1996 la Regione Sardegna cedeva la gestione della società all'Ente minerario sardo (EMSA), che acquisiva la quasi totalità dei titoli azionari, tuttavia l'ente, essendo prossimo alla liquidazione, cedeva, nel 2002, alla Regione, che acquistava il 100 per cento del capitale azionario, la gestione della società;

nel 2006, a causa di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che contestava aiuti di Stato alla società, la stessa veniva messa in liquidazione. Nel 2007 nasceva la società Fluorite di Silius SpA, il cui intento era quello di renderla concessionaria dei giacimenti di fluorite. Allo stato, risulta anch'essa in liquidazione già da diversi anni;

considerato inoltre che, risulta agli interroganti:

l'indagine in corso nasce dalla presentazione di un esposto alla Guardia forestale da parte dei veterinari del Servizio sanitario nazionale, insospettiti dalle morti del bestiame che pascolava non lontano da un sito di lavorazione e produzione del fluoro e derivati della Fluorsid;

secondo il servizio veterinario nazionale, dopo l'espletamento degli esami del caso, sono da escludere le patologie più consuete che possono colpire gli animali da pascolo. Sono circa 8 gli ettari, suddivisi in due aree, tra il comune di Assemini e il sito della Fluorsid SpA, a Macchiareddu, entrambi a pochi chilometri da Cagliari;

gli inquirenti ritengono che in tale territorio siano stati interrati materiali di risulta delle lavorazioni, inquinanti e pericolosi per l'ambiente e per la sua salubrità. Già in precedenza, la sezione civile del Tribunale di Cagliari aveva condannato la società a risarcire i danni sofferti da alcuni allevatori per la perdita di diversi capi di bestiame, ritenendo sussistente il nesso eziologico tra l'insorgere della malattia negli animali e le attività della società;

nell'ordinanza, con la quale il giudice delle indagini preliminari di Cagliari, dottoressa Cristina Ornano, ha disposto l'applicazione delle misure cautelari, si legge: "a quasi 20 anni dalla condanna nulla è mutato";

a pagina 24 dell'ordinanza di custodia cautelare il giudice scrive: "L'obiettivo perseguito dalla Fluorsid era quello di massimizzare il profitto. E per raggiungere tale risultato i suoi vertici aziendali e i suoi dirigenti, nonché il responsabile delle ditte esterne (...) hanno posto in atto delle modalità dolosamente rivolte ad ottimizzare la produzione a discapito dell'osservanza delle più elementari regole cautelari";

visto il quadro generale della vicenda che appare, ragionevolmente, allarmante, a giudizio degli interroganti sarebbe opportuno, valutata la rilevanza dei diritti coinvolti, un approfondimento da parte del Governo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano conoscenza dei fatti esposti e se abbiano adottato, o intendano adottare, dei provvedimenti, anche di carattere normativo, al fine di approfondire la conoscenza delle circostanze descritte, anche in considerazione dei diritti coinvolti;

se ritengano opportuno promuovere l'avvio di una conferenza o di un tavolo di confronto tra tutte le istituzioni interessate a livello nazionale, re-

gionale e locale, al fine di valutare quali interventi approntare nell'immediato per contemperare le esigenze locali con l'interesse nazionale di tutela del patrimonio ambientale e del diritto alla salute dei cittadini residenti, interessi che parrebbero già essere soggetti a grave pregiudizio e che rischiano di essere esposti ad ulteriori pregiudizi, senza l'adozione di tempestivi interventi di bonifica;

se si intenda valutare, conformemente all'articolo 120 della Carta costituzionale, l'esercizio dei poteri sostitutivi nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con la Regione Sardegna.

(3-03790)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

SIMEONI, VACCIANO, MASTRANGELI, Maurizio ROMANI, CASALETTO, DE PIETRO - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

i quotidiani locali della provincia di Latina lamentano sistematicamente la situazione che si osserva all'ospedale "Santa Maria Goretti": decine e decine di pazienti affollano ogni giorno il nosocomio in attesa di ricovero, sopportando tempi di attesa infiniti; barelle appostate in ogni dove, a causa dell'indisponibilità di posti letto e, ora, pare, anche di materassi, nonostante la presenza del *bed manager*, che dovrebbe monitorare gli accessi e la disponibilità dei posti letto;

il ricorso all'ausilio delle altre strutture di Formia, Fondi, Aprilia e dell'Icot di Latina è pressoché sistematico, adducendo quale motivazione la capacità di ricevere solo i pazienti più gravi, in attesa che siano finalmente operative nuove disposizioni, già previste in un piano di gestione del sovrappollamento, volto a favorire dimissioni più rapide, un blocco di ricoveri ordinari della durata di una settimana e una temporanea sospensione delle ferie del personale, medici e infermieri, come già accaduto durante lo straordinario afflusso registrato a dicembre 2016 e a gennaio 2017;

ad inficiare ulteriormente il funzionamento del nosocomio, la carenza di personale è sistemica, e si registra in diversi reparti dell'ospedale; rappresenta un problema talmente ingente da rendere estremamente difficoltosa l'apertura di nuove strutture basilari per i Dea (dipartimenti d'emergenza e accettazione) di II livello, quali il più volte annunciato reparto di terapia intensiva neonatale. Ed invero, una sua imminente attivazione richiederebbe il potenziamento dell'organico, già estremamente sofferente, dotato, peraltro, di medici ed infermieri che necessiterebbero di una formazione specifica, stante la complessità delle prestazioni da erogare;

ulteriori incongruenze si verificano anche in altri reparti, quali quello di terapia intensiva *post* operatoria, che pare esistere unicamente sulla carta; inoltre, si registrano difficoltà anche presso l'area materno-infantile, ove l'organico a pieno regime dovrebbe essere rappresentato da 7 pediatri e 8 neonatologi. I medici di pediatria dovrebbero essere disponibili di guardia per almeno 5 diversi ambiti per quanto attiene all'unità operativa complessa:

pediatria, neonatologia, nido, sala parto e pronto soccorso, ma vedono unicamente un solo medico di guardia, con l'impossibilità materiale di assistere più pazienti in diverse aree contestualmente;

la stessa disponibilità delle sedute operatorie si manifesta a singhiozzo: non si opera, non si dimette, non si ricovera. La sala operatoria ingolfa ulteriormente la funzionalità del nosocomio, giacché gli interventi in elezione risultano fermi da più di un anno, mentre la gestione delle urgenze e dei traumi in alcuni reparti resta dilazionata in due sedute operatorie di mezza giornata a settimana. Tale situazione non permette di decongestionare la mole dei ricoveri e ingenera un vero e proprio blocco nel pronto soccorso;

il nosocomio non è più in condizione di filtrare il volume di accessi. Una situazione insostenibile, specialmente in considerazione del fatto che il pronto soccorso dell'ospedale, per numero di accessi nel Lazio, è secondo solo al policlinico "Umberto I" di Roma, disponendo, per contro, di solo un terzo dei posti letto disponibili negli ospedali capitolini;

considerato che:

ciclicamente si sostiene che il sovraffollamento sia dovuto unicamente a condizioni fisiologiche, ora del picco influenzale invernale, ora dell'aumento della popolazione nei mesi estivi; tuttavia l'estate è solo alle porte e, seppure la situazione degli accessi al pronto soccorso dipenda da molti fattori e da condizioni difficilmente prevedibili, la riduzione dei servizi e del personale inficia il corretto funzionamento del nosocomio, in special modo nei fine settimana e dei giorni festivi, quando le dimissioni si bloccano e molte visite vengono effettuate esclusivamente in emergenza, ingolfando il pronto soccorso;

la frequenza di urgenze, che gravano sul pronto soccorso, a cui fanno da contraltare la carenza di personale e il problema delle turnazioni e delle ferie sono, invero, problematiche che gravano sistematicamente anche su reparti in cui si denotano sostanziali livelli di efficienza. Il personale in servizio lavora strenuamente, senza per questo lenire minimamente una criticità annunciata, giacché sono già state disposte per il mese di giugno 2017 ferie obbligatorie per circa 100 persone, tra medici e infermieri con contratto in scadenza;

l'ormai incontrovertibile declino, a cui si sta assistendo all'ospedale Santa Maria Goretti, ha reso necessaria la convocazione di una riunione con la direzione sanitaria ed i vertici della Asl, il cui obiettivo si estrinseca in un monitoraggio della situazione e nell'apporto di nuove misure necessarie ad affrontare l'emergenza. Ciononostante, già nell'ottobre 2014, il primario si era visto costretto ad adottare, mediante nota di servizio, il provvedimento delle guardie uniche interdivisionali per ovviare alle carenze di organico;

la carenza di medici più critica si riscontra in reparti quali ortopedia, ove si è passati da 12 a 7 medici, in egual numero rispetto all'ospedale di Terracina, nel quale si effettua un turno di 12 ore, anziché di 24 come a Latina, neurochirurgia e chirurgia vascolare, a causa di pensionamenti o di trasferimenti non reintegrati;

a seguito della vincita di un concorso indetto dal "San Camillo" di Roma del primario di radiologia, e dopo che anche il primario di ginecologia ha lasciato il nosocomio pontino, nessuna azione sarebbe stata intrapresa

per sopperire alla mancanza di dette posizioni di vertice. Lo stesso tanto anelato bando della mobilità per reparti come ortopedia, anestesia e pediatria procede a rilento. Situazione analoga si registra anche nei comparti infermieristici, dove l'ormai noto blocco del *turn over* sta conducendo al collasso l'intero sistema ospedaliero e nelle guardie notturne figura una sola unità da affiancare al medico di guardia;

la situazione è ben nota ai vertici sanitari, senza dimenticare che l'ospedale Goretti rappresenta l'unico ospedale a sud di Roma, non potenziato adeguatamente, nonostante l'enorme bacino d'utenza, anche in considerazione del fatto che molti dei pazienti non possono essere operati dagli altri presidi limitrofi di livello inferiore come Terracina e Aprilia, in quanto sprovvisti di UTIC o rianimazione;

molti pazienti infatti necessitano di cure da trattare in un Dea di livello superiore, che sia provvisto di reparto di terapia intensiva postoperatoria, che a Latina esisterebbe solo sulla carta; il quadro è ulteriormente complicato dal fatto che anche altri reparti non sono stati attivati a dispetto delle previsioni, come la terapia intensiva neonatale, mentre quelli nevralgici, quali il pronto soccorso, aspettano ancora l'ampliamento;

solo mediante un investimento in termini di risorse umane ed economiche si può pensare di decongestionare il flusso di accessi, garantire il corretto funzionamento delle sale operatorie, velocizzare gli esami e fornire tutte le dotazioni strumentali necessarie. Per queste ultime, invero, era stata indetta una gara europea a procedura aperta per 3 lotti, relativi alla fornitura di 4 incubatrici, 4 letti, 6 ventilatori polmonari, 8 *monitor* multiparametrici ed una centrale di monitoraggio con sistema di ripetizione attiva, per un costo complessivo di circa 30.000 euro, di cui al momento non si hanno più notizie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intenda intraprendere, al fine di consentire lo sblocco del *turn over* e la copertura dei posti sotto organico e di vertice lasciati vacanti;

quali iniziative intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per consentire il corretto funzionamento del nosocomio pontino, anche mediante misure che ne consentano il concreto ampliamento, più volte ribadito, nonché l'attivazione, a lungo attesa, degli altri reparti in tempi celeri.

(3-03787)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MICHELONI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

la vicepresidente della Commissione per le adozioni internazionali (CAI), nel corso dell'ultimo triennio, ha fatto emergere un inaccettabile e vergognoso traffico di minori e gravi fatti di pedofilia nell'ambito delle adozioni internazionali, con gravi responsabilità dell'ente Ai.Bi., come è stato

ufficialmente e pubblicamente riferito in più sedi, anche istituzionali, e in particolare nell'audizione in II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati il 12 ottobre 2016, nel corso della quale è anche stato dato atto della pendenza di un'indagine amministrativa e della denuncia dei fatti in sede penale;

nel corso di tale audizione, la vicepresidente ha sottolineato che tutta l'attività di contrasto all'illegalità nell'ambito delle adozioni internazionali è stata portata avanti d'intesa con il Governo ed ha anche segnalato la situazione di grave conflitto di interessi presente all'interno della CAI, in particolare, per la presenza dell'ente Ai.Bi. nella Commissione e per il duplice, e incompatibile, ruolo di tale soggetto, allo stesso tempo controllore e controllato dalla Commissione, in totale contrasto con le disposizioni di legge e dei criteri individuati dal decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Renzi nel marzo 2015;

è stato, altresì, evidenziato che l'Ai.Bi. ha posto in atto, contro l'intensa azione di legalità portata avanti dalla CAI negli ultimi 3 anni, una vera e propria macchina del fango, ponendo in essere una campagna di controinformazione diffamatoria, con accuse calunniose nei confronti della CAI e dei suoi vertici e veicolata in più sedi istituzionali e parlamentari;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

le denunce delle famiglie contro Ai.Bi. per le gravissime irregolarità nelle procedure di adozione internazionale sarebbero ormai numerose;

proverrebbero sia da genitori adottivi italiani, i cui figli sono stati costretti a subire in Bulgaria inaudite violenze ed abusi sessuali da parte di pedofili, sia da genitori adottivi di bambini congolesi, sottratti alle loro famiglie di origine con la forza del denaro o con l'inganno;

il 18 maggio 2017, presso la Camera dei deputati, durante una conferenza stampa, alcune famiglie hanno denunciato attività illecite nell'ambito delle adozioni internazionali, che riguardano l'ente Ai.Bi. e che vedono come vittime i loro figli e hanno raccontato pubblicamente la loro storia e rappresentato la loro preoccupazione per il silenzio delle istituzioni;

in quella sede, le famiglie, tra l'altro, hanno segnalato i profili di grave inopportunità che riguardano il nome della persona che Ai.Bi. annuncia come gradita candidata nuova vicepresidente CAI, considerato che si tratta della moglie del procuratore capo di Milano, Procura dove è confluita l'inchiesta che riguarda i gravi fatti da loro denunciati, e dove, inoltre, è stata istruita l'inchiesta per i gravi fatti di pedofilia e, non ultimo, dove, come si apprende dal sito di Ai.Bi., sono state presentate denunce nei confronti della CAI da parte di quest'ultima associazione;

rilevato che:

diverse inchieste giornalistiche, già a partire da luglio 2016, hanno fatto emergere fatti raccapriccianti relativamente a traffici ed abusi su minori da parte di pedofili, che si nasconderebbero dietro le adozioni internazionali che numerose famiglie italiane hanno affidato all'associazione Ai.Bi.;

in un articolo de "l'Espresso" del 20 aprile 2017 vengono riportate notizie, tra l'altro, di minacce indirizzate attraverso *social network* alle famiglie vittime dei gravi fatti denunciati, nonché di una lettera della vicepresidente della CAI, Silvia Della Monica, indirizzata al Presidente del Consi-

glio dei ministri in data 18 febbraio 2017, con la quale nuovamente viene denunciato il «traffico di minori, lo spregevole commercio dei bambini e l'orrore della pedofilia (...) sono arrivati in Italia sotto la responsabilità di un ente, bambini che hanno padri e madri a cui sono stati tolti con danaro o con l'inganno. Ci sono, in Italia, fratelli e sorelle che sono stati separati e che sono stati fatti adottare da genitori differenti. Queste famiglie ignare e schiantate da tanto dolore si sono affidate alla Commissione, convinte che le istituzioni di questo Paese le avrebbero protette ed aiutate. (...) In questo momento la situazione è ad un punto delicatissimo, il mio venire meno dalla Commissione comporterebbe automaticamente l'irrimediabile affossamento di tutta l'attività di indagine portata avanti fin qui dalla Cai. E, lo affermo con grande determinazione, si comprometterebbero anche le indagini penali. (...) L'interruzione e lo stallo che un avvicendamento in questo momento comporterebbe in maniera ineludibile porrebbe nel nulla tutto il lavoro svolto. Questo succederebbe per fatto oggettivo, non per questione di incapacità o incompetenza di chi prenderebbe il mio posto. I trafficanti di minori se ne gioverebbero. (...) non posso nemmeno nascondere la verità del coacervo di interessi della più varia natura di cui sono portatori quelli che auspicano la mia sostituzione»;

venerdì 19 maggio, il giornalista Fabrizio Gatti de "l'Espresso", autore dell'inchiesta "Ladri di bambini", riguardante il traffico di minori dal Congo e che sta seguendo da mesi questa sconvolgente vicenda, ha pubblicato un articolo dal titolo «"Sull'aereo di Stato c'era un bimbo rubato" La denuncia di una mamma alla Camera», nell'ambito della quale emergono fatti che richiedono urgenti risposte da parte delle istituzioni, dove si legge che, dopo che il presidente dell'ente Ai.Bi. il 22 febbraio 2017 aveva annunciato prima di tutti, e accolto con soddisfazione, la candidatura della presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze, persona sicuramente competente ed irreprensibile (ma anche moglie del procuratore capo di Milano), alla vicepresidenza della CAI e la sottosegretaria Boschi alla presidenza della CAI, il procuratore di Milano Francesco Greco in una conversazione con "l'Espresso", esprime valutazioni negative nei confronti dell'operato della collega magistrato attuale vicepresidente della Commissione per le adozioni internazionali in carica, mentre esprime positivi apprezzamenti nei confronti della moglie che aspira all'incarico da vicepresidente CAI;

lo stesso giornalista, domenica 21 maggio, ha pubblicato un altro articolo su "l'Espresso", in cui vengono approfonditi i retroscena relativi alla candidatura alla vicepresidenza CAI;

considerato che:

il 28 marzo 2017 la sottosegretaria Maria Elena Boschi con i poteri di delega del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo l'interrogante apparentemente in contrasto con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2007 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2015, che vietano agli enti controllati e vigilati di essere presenti nell'organo di controllo, ha nominato dentro la CAI il rappresentante del "Forum delle associazioni familiari", ai cui vertici siedono due rappresentanti di Ai.Bi.;

venerdì 19 maggio, è stata pubblicata la notizia secondo la quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha firmato il decreto di nomina della nuova vicepresidente della Commissione per le adozioni internazionali. Il provvedimento seguirà ora l'*iter* per la pubblicazione nel bollettino del Ministero della giustizia;

l'operato fin qui tenuto dalla CAI e dai suoi rappresentanti ha seguito le norme di trasparenza e legalità e appare necessario dare continuità operativa alla CAI,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sui fatti riportati;

quali iniziative intenda adottare, per supportare l'azione di legalità e trasparenza intrapresa negli ultimi 3 anni dalla Commissione, al fine di garantirne la prosecuzione e, conseguentemente, tutelare l'onorabilità dei vertici CAI in carica negli ultimi 3 anni e dell'Italia in materia di adozioni nelle sedi internazionali;

quali siano le valutazioni del Governo sulla recente nomina proposta alla vicepresidenza della CAI, e se non ravvisi, rispetto a tale nomina, alcun profilo di inopportunità in relazione all'inchiesta giudiziaria in corso sull'ente Ai.Bi.;

quali iniziative intenda intraprendere per rimuovere, in ossequio al decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2007 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 marzo 2015, la situazione di conflitto di interessi creatasi con la nomina del 28 marzo 2017 di un componente del "Forum delle Associazioni familiari" in seno alla CAI.

(4-07603)

LUCIDI, MORONESE, SANTANGELO, MARTELLI, CAPPELLETTI, GIROTTO, SERRA, PUGLIA - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

l'azienda Italmatch Chemicals SpA, con sede a Spoleto (Perugia), è caratterizzata dalla produzione di prodotti chimici a livello industriale ed è classificata come "Industria insalubre di prima classe" (la più alta) ai sensi del decreto Ministero della sanità 5 settembre 1994, recante "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie", e come azienda a "rischio di incidente rilevante di soglia superiore" ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, art. 3, comma 1, lettera c) (livello più alto di rischio);

le relative schede tecniche e piani di emergenza sono disponibili sul sito *web* del Comune di Spoleto e della protezione civile di Spoleto;

considerato che:

secondo quanto disposto dal citato decreto legislativo di recepimento della direttiva "Seveso III" (direttiva 2012/18/UE), il Comune di Spoleto esercita le funzioni istituzionali relative all'informazione della popolazione rispetto ai rischi e alle pratiche di autoprotezione in caso di emergenza;

il sito produttivo sorge a ridosso della stazione ferroviaria di Spoleto, lungo la tratta Falconara-Orte. In particolare un lato del sito risulta confinante con la stazione ferroviaria stessa;

sui volantini, messi a disposizione della popolazione dal gruppo comunale di protezione civile, vi sono indicazioni sui comportamenti che le persone devono tenere in caso di incidente, nel caso in cui dovessero trovarsi nelle zone individuate dal piano di emergenza esterno; ad esempio vi è la previsione di rifugiarsi in luogo chiuso e sigillarsi, mediante apposizione di nastro adesivo, al suono di una sirena di allarme;

considerato inoltre che il 29 giugno 2009 l'incidente ferroviario di Viareggio (Lucca) si verificò in seguito al deragliamento del treno merci 50325 Trecate-Gricignano e alla fuoriuscita di gas da una cisterna contenente GPL perforatasi nell'urto; per cause fortuite si innescò quasi subito un incendio di vastissime proporzioni che interessò la stazione di Viareggio, con il successivo scoppio della cisterna, qualche centinaio di metri a sud del fabbricato viaggiatori e le aree circostanti,

si chiede di sapere:

se risulti che lungo la tratta ferroviaria Orte-Falconara vengono trasportate sostanze o merci pericolose e, in caso affermativo, se i Ministri in indirizzo intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, rendere noto l'elenco esaustivo delle sostanze pericolose che vengono trasportate sulla tratta, nonché quali valutazioni siano state fatte rispetto all'interazione tra il rischio per il trasporto di merci pericolose e il rischio industriale del sito;

se siano a conoscenza di quali azioni l'azienda responsabile del trasporto ferroviario abbia posto in essere per informare, in caso di prevenzione e gestione dell'emergenza, tutti i passeggeri, il personale viaggiante, nonché quello addetto ai convogli per trasporto merci in arrivo, in partenza oppure in transito presso la stazione di Spoleto.

(4-07604)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-03533, del senatore Malan, precedentemente assegnata per lo svolgimento all'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-03788, della senatrice Simeoni ed altri, sull'incremento della spesa sanitaria privata;

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03790, della senatrice Serra ed altri, sulla vicenda giudiziaria riguardante la Fluorsid SpA.